

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.27-2025/PC

L'INVENTARIO DEI BENI E L'ATTIVITÀ NOTARILE

di Ernesto Fabiani e Luisa Piccolo (già componente dell'Ufficio Studi del CNN)

(Approvato dalla Commissione Studi Processuali il 24 novembre 2025)

Abstract

Gli Autori affrontano la complessa ed articolata tematica dell'inventario dei beni sotto i profili di maggiore interesse notarile, dalla nomina (giudiziale o di parte) del notaio alla formazione dell'inventario. Particolare attenzione viene dedicata a quest'ultimo aspetto, affrontato sia dal punto di vista teorico che pratico-applicativo (valorizzando anche l'ampia casistica ricavabile dalle risposte a quesiti fornite nel corso degli anni dall'Ufficio Studi del CNN).

Gli Autori si soffermano, in particolare, sul principio di completezza e verità dell'inventario, in relazione al quale tentano di individuare il corretto punto di equilibrio fra le rigorose affermazioni di principio in più occasioni ribadite dalla Corte di cassazione e gli oggettivi limiti che il notaio incontra, in non rare ipotesi, nel tentare di applicare questi principi nel singolo caso di specie.

SOMMARIO

Premessa

Sezione I. L'inventario in genere: nozione, natura, disciplina, differenti tipologie, efficacia probatoria: 1. Nozione, dimensione processuale e natura. – 2. Disciplina di riferimento di carattere generale e delimitazione del relativo ambito di applicazione. – 3. Inventario giudiziale e inventario stragiudiziale (semplice e in contraddittorio). – 4. L'efficacia probatoria dell'inventario.

Sezione II. La nomina (giudiziale o della parte) del notaio: 1. Premessa. – 2. La *ratio* dell'intervento legislativo di cui alla l. n. 10/2012. – 3. La delimitazione dei confini della nomina di parte rispetto alla nomina dell'autorità giudiziaria. – 4. Segue: peculiarità dell'inventario di tutela e conseguente necessità di ricorrere alla nomina dell'autorità giudiziaria.

Sezione III. La formazione dell'inventario: 1. Premessa. – 2. Persone che hanno diritto di assistere all'inventario (art. 771 c.p.c.) e avviso dell'inizio dell'inventario (art. 772 c.p.c.). – 3. Segue: Gli "eredi legittimi presunti" e la necessità dell'avviso di inizio dell'inventario. – 4. Segue: inventario di eredità in presenza del solo curatore dell'eredità giacente. – 5. Segue: designazione del notaio ad opera della parte (legge n. 10/2012) e avviso dell'inizio dell'inventario (art. 772 c.p.c.). – 6. Il contenuto dell'inventario. – 7. Segue: Le norme di riferimento (artt. 775 c.p.c. e 192 disp. att. c.p.c.) ed il principio di completezza e verità dell'inventario. – 8. Segue: Il principio di completezza e verità dell'inventario nella giurisprudenza. – 9. Segue: ... e l'impossibilità di far discendere dall'art. 9, comma 2, TUS ulteriori obblighi in capo al notaio sotto il profilo della completezza

dell'inventario. – 10. Il principio di completezza e verità dell'inventario nella dottrina. - 11. La possibilità che il notaio procedente nomini uno stimatore. - 12. L'indicazione dell'orario di apertura delle operazioni. - 13. Contenuto dell'inventario e limiti territoriali dell'attività notarile. - 14. L'assenza di poteri coercitivi del notaio che procede alle operazioni di inventario. - 15. Il rinvenimento del testamento olografo nel corso delle operazioni di inventario. - 16. Le difficoltà riscontrate nella prassi notarile e l'esigenza di economia dei mezzi processuali. - 17. La possibilità per il notaio di ricorrere alla constatazione (anche) nel corso dello svolgimento delle operazioni di inventario.

PREMESSA

L'inventario dei beni è una tematica estremamente ampia che interessa l'attività notarile sotto svariati profili e che trova riscontro, sul piano normativo, sia nella legge notarile (art. 1, n. 4)¹, attraverso la riconduzione nell'ambito delle competenze notarili, che soprattutto (ma non solo²) in plurime disposizioni del codice civile: tra le altre, quella in tema di immissione nel possesso temporaneo dei beni (art. 52), di inventario del tutore nominato (art. 362), di accettazione con beneficio di inventario (art. 484), di curatore dell'eredità giacente (art. 531).

Il presente contributo è incentrato sui profili di maggiore interesse notarile, con l'intento di dare anche ampio spazio alla casistica con la quale il notaio ha dovuto confrontarsi, nel corso degli anni, nello svolgimento di questa delicata e complessa attività.

Conseguentemente, l'indagine verrà incentrata prevalentemente sulla formazione dell'inventario, e non già sul procedimento giurisdizionale che conduce alla nomina del notaio incaricato di procedere all'inventario.

Tradizionalmente, infatti, con riferimento al procedimento di formazione dell'inventario si distinguono due fasi:

- 1) la prima, finalizzata ad ottenere il provvedimento che autorizza l'inventario, che inizia con la proposizione della relativa istanza al giudice competente e che si conclude con la emissione del relativo provvedimento³;

¹ Cfr., anche per ulteriori riferimenti, FALZONE-ALIBRANDI, *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, Roma, 1973, vol. II, 703 ove si pone in rilievo come la stessa legge notarile detta tre regole importanti che devono orientare l'attività del notaio in materia: 1) competenza non esclusiva, ma concorrente con quella del cancelliere; 2) competenza non avente natura primaria, posto che sorge a seguito di delega dell'autorità giudiziaria; 3) rinvio, quale individuazione della disciplina che deve presiedere alla redazione dell'inventario, agli artt. 769 ss. c.p.c. In epoca più recente, nello stesso senso v. M. LABRIOLA, *Il "multiforme ingegno" del notaio nei procedimenti di volontaria giurisdizione: parte istante, ausiliario del giudice, difensore, pubblico ufficiale* in G.A. CHIESI (a cura di), *Procedimenti di volontaria giurisdizione: prospettive per uno statuto condiviso di regole operative* in *Rivista della Fondazione Italiana del Notariato*, n. 2, 2020, 232.

² Come avremo modo di vedere nel prosieguo della nostra indagine, talvolta si tratta anche di norme fiscali.

³ Attualmente l'art. 769, primo, secondo e terzo comma, c.p.c. dispongono che: «l'inventario può essere chiesto al giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace. L'istanza si propone con ricorso nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale». Sulla disciplina previgente (in forza della quale l'istanza andava proposta con ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di apertura della successione) cfr. JANNUZZI-LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, 646 secondo i quali si tratta di una competenza per territorio funzionale e inderogabile, con la conseguenza che l'eventuale provvedimento reso da giudice incompetente è nullo e non idoneo a salvare l'erede dalla decadenza del beneficio per il mancato espletamento dell'inventario nel termine ordinario.

- 2) la seconda, diretta a dare esecuzione al provvedimento che autorizza la redazione dell'inventario, da parte del cancelliere del tribunale ovvero del notaio nominato dal giudice o designato dal testatore⁴.

Su questa seconda fase sarà incentrata la nostra indagine, pur dedicando ampio spazio alla possibilità che, in forza della riforma dell'art. 769 c.p.c. ad opera della legge n. 10/2012, il notaio sia incaricato di procedere alla formazione dell'inventario direttamente ad opera della parte, senza ricorrere all'autorità giudiziaria, quale ulteriore profilo di evidente interesse notarile.

SEZIONE I

L'INVENTARIO IN GENERE: NOZIONE, NATURA, DISCIPLINA, DIFFERENTI TIPOLOGIE, EFFICACIA PROBATORIA

1. Nozione, dimensione processuale e natura

Con l'espressione "inventario", sia pur diversamente utilizzata e definita in dottrina nel corso del tempo⁵, si suole per lo più indicare «un complesso di atti che ha la funzione di accertare la composizione di un patrimonio» e che consiste «nell'individuazione delle attività e delle passività di cui il patrimonio è composto, e nell'elencazione di esse in un apposito documento, detto "processo verbale d'inventario" (o semplicemente "inventario")»⁶.

Nella nozione di inventario è, dunque, insita una componente che proietta l'istituto dalla dimensione sostanziale a quella processuale, posto che «l'inventario può essere considerato come atto, come documento e come attività-procedimento (cosiddetta inventariazione)»⁷. Una dimensione processuale che va al di là dell'iter procedimentale, tradizionalmente disciplinato dal codice di procedura civile (artt. 769 ss.), che conduce alla nomina del notaio incaricato di procedere alla formazione dell'inventario, trovando riscontro anche nell'attività-procedimento di inventariazione.

Al di là dello stretto nesso fra giurisdizione ed attività che il notaio è chiamato a svolgere in sede di formazione dell'inventario e dell'iter procedimentale che è tenuto a seguire in detta sede, in conformità con quanto disposto dal codice di rito civile, detto assunto trova riscontro anche nel fatto che l'inventario è, anzitutto, un «atto di accertamento, nel senso che colui che provvede

⁴ Cfr. B. COMUNALE, voce *Inventario (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 637; C. M. CEA, voce *Successione. V) Apertura delle successioni – Dir. proc. civ.*, in *Enc. giur. Treccani*, XXX, Roma, 1993, 9; A. CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, in G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, V, Milano, 2009, 83 ss.

⁵ Ossia quale «atto solenne, accertante l'entità e la consistenza del patrimonio di una persona, sia fisica che giuridica» (così OLIVIERI, voce *Inventario*, in *Dig. It.*, XIII, pt. II, 1901-1904, 241 ss.); o quale «atto pubblico che ha lo scopo di accertare lo stato e la qualità di un complesso di beni, a garanzia degli aventi diritto sui medesimi» (così PERONACI, voce *Inventario*, in *Enc. giur. it.*, VIII, pt. II, 1913, 976 ss.); o, ancora, quale «documento pubblico redatto dal notaio o da altro pubblico ufficiale, nel quale sono elencati determinati beni costituenti un patrimonio o situati in un determinato luogo» (così G. CASU, voce *Inventario (in genere)*, in FALZONE-ALIBRANDI, *Dizionario enciclopedico del notariato*, cit., 702); o, infine, quale «atto ... ove s'elencano e si descrivono i singoli beni (mobili o immobili, ovvero gli uni e gli altri), in modo da consentire un'esatta visuale dell'entità patrimoniale» (così SCUTO, voce *Inventario (diritto vigente)*, in *Noviss. Dig. it.*, IX, 1963, 3 ss. la cui definizione è fondamentalmente ripresa anche da CEA, voce *Successione*, cit., 8). Cfr. altresì A. CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 79 secondo il quale «l'inventario è l'atto solenne nel quale viene accertata l'entità e la consistenza del patrimonio di una persona fisica o giuridica; esso consiste in un atto unilaterale (verbale) redatto da un notaio o dal cancelliere nel quale sono elencati e descritti i singoli beni mobili e immobili»; B. COMUNALE, *Inventario (dir. priv.)*, cit., 632.

⁶ Così G. CATTANEO, voce *Inventario*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., X, Torino, 1993, 155.

⁷ Così B. COMUNALE, *Inventario*, cit., 635.

all'inventario accerta che esistono in un determinato luogo e in un determinato tempo, determinate cose», anche se questo accertamento «non ha carattere di giudizio (se non accessorio, quando sia accompagnato dalla stima) ma di descrizione: descrizione di cose *inventae*, cioè trovate, quindi sotto questo aspetto anche atto dichiarativo dell'invenzione»⁸.

Non a caso, del resto, secondo la dottrina prevalente, il notaio, nello svolgimento dell'attività di inventariazione delegatagli dal giudice – che trova un suo riferimento normativo espresso anche nella legge notarile⁹-, opera quale suo ausiliario, con conseguente applicazione delle relative disposizioni di cui all'art. 68 c.p.c.¹⁰.

La giurisprudenza tende al contempo a rimarcare un ulteriore scopo dell'inventario, ritenendo che ci troviamo di fronte ad un atto solenne, con cui si mira ad accertare la consistenza e l'identità del patrimonio di una persona, al fine di determinare la responsabilità di chi lo amministra¹¹.

Secondo la dottrina assolutamente prevalente¹² l'inventario assume una funzione *latu sensu* cautelare, essendo finalizzato alla preservazione del complesso dei beni eventualmente presenti nell'asse ereditario, da atti di menomazione o sottrazione. Tanto è concretamente possibile poiché all'attività materiale di apposizione dei sigilli, seguono una serie di oneri di amministrazione da parte dell'erede beneficiario, che sarà tenuto all'osservanza di specifiche cautele, nell'ottica di una diligente amministrazione dei beni inventariati in funzione non soltanto del proprio interesse, ma soprattutto di quello dei creditori.

⁸ Così S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, Milano, 1966, 79, secondo il quale «nella fattispecie più genuina, quella che la legge contempla, l'inventario è atto unilaterale, compiuto essenzialmente da un pubblico ufficiale. L'inventario compiuto da un privato o non ha nessun valore, o ha un valore di indizio, in casi particolari (es. l'inventario fatto dal *de cujus* nel testamento), o ha un valore interno, come quello dei pubblici uffici, o è un inventario prescritto dalla legge a chi esercita certe professioni (es. imprenditori commerciali), con la rilevanza che la legge stessa vi attribuisce. Vi può essere un inventario convenzionale, nel qual caso esso ha il contenuto e il valore di reciproche confessioni».

⁹ Il riferimento è all'art. 1, secondo comma, n. 4 lett. b) l. not., in forza del quale: «ai notai è concessa anche la facoltà di: ... 4) procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria: ...b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'articolo 866 del Codice di procedura civile [corrispondente all'art. 769 del c.p.c. vigente], salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere».

¹⁰ Così A. CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 83; ma nel senso che il notaio delegato dal giudice al compimento delle attività di inventariazione sia qualificabile come «ausiliario del giudice» cfr. altresì ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, 581; C. GAMBA in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 2438. In giurisprudenza, con riferimento all'assolvimento dei compiti inerenti all'accettazione beneficiata, cfr.: Cass. 29 maggio 1976, n. 1953 in *Foro it.*, 1977, I, 487 ss. e *Giur. it.*, 1977, I, 1, 2256; Cass. 24 luglio 2000, n. 9648 (in *Riv. not.*, 2000, 1505 e in *Famiglia e dir.* 2001, 405 con nota ASTUNI) secondo la quale «il notaio, nell'assolvimento dei compiti inerenti ad un'accettazione di eredità con beneficio d'inventario, opera quale ausiliario del giudice che lo ha nominato, sicché la sua eventuale designazione da parte dell'erede accettante con beneficio si configura come semplice indicazione e non come vero e proprio conferimento di incarico professionale». In via più generale sulla funzione (processuale) del notaio in ipotesi di delega dell'autorità giudiziaria cfr., anche per ulteriori riferimenti, nella dottrina più risalente: DONA', voce *Notariato e archivi notarili*, in *Nuovo Dig. It.*, VIII, Torino, 1939, spec. 1094 ss.; C. VOCINO, *La funzione processuale del notaio*, in *Riv. not.*, 1956, 1 ss.; in quella più recente: E. FABIANI, *Funzione processuale del notaio ed espropriazione forzata*, in *Riv. dir. civ.*, II, 131 ss. Sulla figura dell'ausiliare del giudice cfr. G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 464; DE MARINI, voce *Ausiliari del giudice*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 308 ss.; VELLANI, voce *Ausiliari del giudice*, in *Noviss. Dig. It.*, I, Torino, 1964, 1542 ss.; E. LUPO, voce *Ausiliari del giudice*, in *Enc. giur.*, IV, Roma, 1988, 1 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.

¹¹ Cfr. Tribunale Venezia, 07/10/1946 in *Giur. it.*, 1947, I, 2, 481, nota di BORSETTO, secondo cui: «l'inventario dei beni di un'eredità è un atto solenne, col quale si accerta semplicemente la consistenza e l'identità del patrimonio di una persona fisica o giuridica, allo scopo di determinare la responsabilità di chi amministra quel patrimonio, ed ha pertanto funzione diversa dal sequestro giudiziario, il cui scopo consiste nella conservazione delle cose sequestrate, per assicurare la futura soddisfazione di un diritto di credito o di un diritto reale».

¹² Cfr., anche per i riferimenti, MEMMO, op. cit., sub art. 769 c.p.c.; M. DI MARZIO, *I procedimenti di successione*, Milano, 2002, sub art. 769, 117 secondo il quale la cautela si attua grazie all'efficacia probatoria privilegiata che l'inventario, quale documento, possiede.

La natura ibrida dell'inventario, in ragione degli stretti legami esistenti fra diritto sostanziale e diritto processuale, trova riscontro anche nel dibattito relativo alla natura, per null'affatto pacifica del procedimento d'inventario.

Secondo parte della dottrina, infatti, il procedimento d'inventario dei beni ha natura volontaria¹³.

Altra parte della dottrina nega, invece, la natura volontaria, ravvisando nel procedimento d'inventario l'attuazione di richieste di tutela giurisdizionale di poteri o facoltà che fanno parte di diritti soggettivi o comunque di situazioni giuridiche sostanziali facenti capo a determinati soggetti per la tutela dei quali la legge prevede il ricorso alla cognizione camerale e la sottrazione degli stessi alla cognizione ordinaria¹⁴.

Neanche la natura dell'inventario è pacifica, essendosi propugnata, da più parti, la natura di dichiarazione di scienza, alla quale determinati soggetti sono tenuti, dovendo rendere tali attestazioni in modo veritiero¹⁵.

E' pacifica, invece, la qualificazione dell'inventario redatto dal cancelliere o dal notaio, già sotto il codice di procedura civile del 1865¹⁶, in termini di atto pubblico, ossia di documento redatto da un «pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede» (art. 2699 c.c.)¹⁷.

¹³ Cfr. G. CATTANEO, *Inventario*, cit. 157; M. DI MARZIO, *op. cit.*, 118 secondo il quale il giudice sovrintende all'osservanza della disciplina dettata dagli artt. 769 ss. c.p.c., adottando provvedimenti revocabili e modificabili, certamente non idonei ad acquistare autorità di cosa giudicata. Inoltre, lungi dal dirimere controversie su diritti, egli interviene nel realizzare la funzione latamente cautelare che l'inventario possiede.

¹⁴ Cfr. ARIETA, *I procedimenti camerali in materia ereditaria*, in *Tratt. Montesano-Arieta*, II, 2, Padova, 2002, 1523; DI MARZIO-THELLUNG DE COURTELARY, *Volontaria giurisdizione e successione mortis causa*, Padova, 2000, 97 segnalano una remota decisione secondo la quale il decreto con cui viene disposto l'inventario ha carattere contenzioso e, come tale, è impugnabile in un giudizio ordinario di cognizione da istaurarsi davanti al giudice che ha emesso il provvedimento e da decidersi con sentenza (Pret. Roma 11 novembre 1942, in *Foro it.*, 1943, I, 58).

¹⁵ Cfr. B. COMUNALE, *Inventario*, cit., 642 secondo il quale le dichiarazioni ricognitive e descrittive dei beni inventariati hanno come contenuto un'assunzione di verità in rapporto all'esistenza di un fatto giuridicamente rilevante; R. BRAMA, *Accettazione di eredità con beneficio di inventario*, Milano, 1995, 77; M. LABRIOLA, *Il "multiforme ingegno" del notaio nei procedimenti di volontaria giurisdizione: parte istante, ausiliario del giudice, difensore, pubblico ufficiale*, cit., 232.

¹⁶ Cfr. voce *Inventario* (s.n.) in *Nuovo dig. it.*, Torino, 1938, 131: «il legislatore, con la disposizione dell'art. 872 c.p.c. e con altre speciali, con le quali ha richiesto la formazione dell'inventario, ha evidentemente voluto che l'inventario abbia la solennità dell'atto pubblico. In effetti, le prime parole dell'art. 872: "oltre le formalità stabilite per gli atti ricevuti da notaio" fanno rilevare subito che l'inventario dev'essere redatto per atto notarile, per atto pubblico. La forma dell'atto pubblico è quella che si addice meglio all'inventario, principalmente per gli effetti ch'esso deve produrre di fronte ai terzi, di far cioè piena fede di quanto l'ufficiale dichiara eseguito alla sua presenza. Oltre che per la presenza, per l'intervento, per il controllo assiduo del pubblico ufficiale, anche per la efficacia della forma che allontana ogni sospetto di artificio e di frode, l'inventario diventa una verità, ottiene la fede pubblica, s'impone ai terzi, respingendo ogni prova contraria che non sia per atto pubblico. E' bene però distinguere subito la parte autentica degli inventari, quella che fa piena fede e che non può impugnarsi senza iscrizione in falso, e la materiale esistenza di tutte le cose che vi sono descritte, che sono cadute sotto gli occhi del pubblico ufficiale e da lui espressamente ed implicitamente attestate; la forza intrinseca e l'attributo giuridico dei documenti, il valore delle osservazioni e delle proteste fatte dalle parti interessate, le loro stesse qualificazioni non contraddette, in ispecie le dichiarazioni di debito emesse nell'inventario, e le asserzioni di crediti, che non desumono dall'inventario il medesimo grado di dimostrazione». In epoca più recente cfr. FIUMARA, *Dell'inventario*, cit., 637.

¹⁷ Cfr., anche per riferimenti giurisprudenziali: B. COMUNALE, *Inventario*, cit., 641; CATTANEO, *Inventario*, cit., 158; FIUMARA, *Dell'inventario*, cit., 593 e 643; S. PATTI, *Prova documentale* in GALGANO (a cura di), *Commentario Scialoja -Branca*, Bologna-Roma, 1996, 43 ss. e 51; M. LABRIOLA, *Il "multiforme ingegno" del notaio nei procedimenti di volontaria giurisdizione: parte istante, ausiliario del giudice, difensore, pubblico ufficiale*, cit., 232; GAMBÀ in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, cit., 2988. Più di recente cfr. MEMMO, sub art. 770 c.p.c., in *Commentario Utet al c.p.c.*, secondo il quale il verbale di inventario, come tutti gli atti formati o ricevuti dai notai, è dotato di una efficacia probatoria, da una parte, e certificativa dall'altra avendo la funzione di accertare la reale ed effettiva composizione di un patrimonio con atto facente pubblica fede.

2. Disciplina di riferimento di carattere generale e delimitazione del relativo ambito di applicazione

La disciplina di carattere generale di riferimento per il procedimento di formazione dell'inventario è quella contenuta negli artt. 769 ss. del codice di procedura civile.

Per quanto, infatti, dette disposizioni disciplinino in via diretta la formazione dell'inventario dei beni ereditari, trovano applicazione, di regola, ben al di là di questa ipotesi, stante il disposto di cui all'art. 777 c.p.c., il quale, reca "applicabilità delle norme agli altri casi d'inventario" e prevede che: «le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori».

In conformità al suddetto dettato normativo, la dottrina ritiene che la disciplina dell'inventario in materia di apertura di successioni abbia «un carattere generale»¹⁸, nel senso che gli artt. 769 ss. c.p.c. «disciplinano, in via diretta, la formazione dell'inventario dei beni ereditari ma trovano applicazione, di regola, ad ogni altra ipotesi in cui l'inventario sia ordinato dalla legge»¹⁹.

Si ritiene, più in dettaglio, che, avuto riguardo al codice civile, detto procedimento venga in rilievo, in particolare, nelle ipotesi di cui agli articoli: 52 (immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente); 64 (immissione nel possesso a seguito della dichiarazione di morte presunta); 70 (successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza); 72 (successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta); 484 (accettazione con il beneficio di inventario); 485 (chiamato all'eredità che è nel possesso di beni); 487 (chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni); 488 (dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria); 529 (obblighi del curatore dell'eredità); 705 (inventario dei beni devoluti a minori, assenti, interdetti o persone giuridiche ad opera dell'esecutore testamentario); 1002 e 2561 (usufrutto e usufrutto d'azienda)²⁰.

Restano, invece, fuori le previsioni del codice civile che disciplinano l'inventario dei beni dei minori (artt. 362 ss. c.c.), stante l'espressa esclusione di cui al citato art. 777 c.p.c. E, secondo parte della dottrina, restano altresì fuori, non solo gli inventari che debbono essere eseguiti dagli imprenditori commerciali (artt. 2214, 1° comma, e 2215 cod. civ.), ma anche quelli che devono redigere i liquidatori, insieme con gli amministratori, in caso di liquidazione di società (art. 2277 cod. civ.)²¹.

¹⁸ Così SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., 85; ma v. anche ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, cit., 584.

¹⁹ Così GAMBA in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, cit., 2437.

²⁰ Cfr. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, cit., 584; CATTANEO, *Inventario*, cit., 157-158; COMUNALE, *Inventario*, cit., 636; CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 79-80; CEA, *Successione*, cit., 11-12; GAMBA in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, cit., 2443 la quale, fra le varie ipotesi, richiama anche quella dell'inventario, in tema di adozione, di cui all'art. 49 l. n. 184/83; MONTESANO-ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, 2. *Riti differenziati di cognizione*, t. II, Padova, 2002, 1528.

²¹ Così CATTANEO, *Inventario*, cit., 158 secondo il quale «le norme ad essi applicabili non prevedono infatti alcun provvedimento giudiziale, né prescrivono il ministero di un cancelliere o di un notaio [se non per la bollatura e la vidimazione dei libri ...]. Inoltre, è diversamente regolato il contenuto dell'inventario, che, ai sensi dell'art. 2217 c.c., deve chiudersi con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite». Diversamente, ritiene che trovino applicazione le disposizioni di cui al c.p.c. anche con riferimento all'inventario delle imprese commerciali di cui all'art. 2217: CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 79-80.

Una specifica disciplina è prevista nell'ambito delle procedure concorsuali²².

3. Inventario giudiziale e inventario stragiudiziale (semplice e in contraddittorio)

Nel nostro ordinamento esistono differenti tipologie di inventario che non sono tutte assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 769 ss. del codice di rito civile.

Queste norme trovano, infatti, applicazione con riferimento al solo inventario cd. *giudiziale*, ossia quello «obbligatorio in tutti i casi in cui è ordinato dalla legge, ... la cui efficacia probatoria è quella ex art. 2700 c.c.» e cui «si riferisce l'art. 1, n. 4 l. not., nel qualificare l'atto come delegato da parte dell'autorità giudiziaria»²³.

Rispetto a questa ipotesi di inventario, la dottrina distingue il cd. inventario *stragiudiziale*²⁴, che può, a sua volta, venire in rilievo nelle possibili forme dell'inventario stragiudiziale *semplice* o dell'inventario stragiudiziale *in contraddittorio*²⁵: «semplice (cioè redatto dallo stesso titolare del patrimonio: ad es., l'inventario degli imprenditori commerciali) o in contraddittorio fra gli interessati (ad es., tra locatore e locatario)»²⁶, in relazione ai quali la competenza notarile, ove il notaio venga richiesto di ricevere atti di questo tipo, «non può fondarsi sull'art. 1, n. 4 l. not. (che

²² Cfr. sotto il regime previgente, l'art. 87 della l. fall. (il quale prevedeva che: «il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve tempo possibile secondo le norme stabilite dal c.p.c., presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale»). Significative modifiche a questa disciplina sono state apportate dal CCI, il quale, all'art. 195, prevede che: «Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale».

²³ Così BOERO, *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, I, Torino, 1993, 42.

²⁴ La cui qualificazione non è pacifica in dottrina, posto che secondo taluno ci troveremmo di fronte ad un negozio giuridico dichiarativo diretto all'individuazione dell'effettiva consistenza patrimoniale (cfr. SCUTO, *Inventario*, cit., 4), mentre secondo altri si tratterebbe, piuttosto, di una dichiarazione di scienza, obbligata di regola quanto all'emanazione e sempre quanto al contenuto, che dovrebbe essere veritiero (cfr. COMUNALE, *Inventario*, cit., 642).

²⁵ Il procedimento di formazione dell'inventario stragiudiziale, a differenza di quello dell'inventario giudiziale che trova una sua disciplina di carattere generale negli artt. 769 ss. c.p.c., non è disciplinato in via generale dal legislatore, il quale si limita, in tal caso, a prevedere una specifica disciplina solo in talune ipotesi (es. art. 2217 cod. civ. per l'inventario dell'imprenditore commerciale).

²⁶ Così BOERO, *La legge notarile commentata*, I, cit. 42; ma v. anche COMUNALE, *Inventario*, cit., 636 il quale pone in rilievo come «nei casi in cui non è richiesta la forma giudiziale, l'inventario può essere redatto in contraddittorio o per atto pubblico o, talora, dallo stesso titolare del patrimonio (cosiddetto inventario semplice). Si ha inventario in contraddittorio (nella forma della scrittura privata) quando la individuazione e la descrizione dei beni sono effettuate d'accordo dagli stessi interessati: il proprietario e l'usufruttuario; il locatore e il locatario; il mutuante e il mutuatario per i beni da ipotecare e da sottoporre a pegno; il depositante e il depositario; gli amministratori di società e i liquidatori; il debitore e i creditori nel concordato amichevole mediante cessione dei beni, ecc. Il contraddittorio in tali casi conferisce all'inventario una maggiore attendibilità, in quanto la contestazione di non veridicità da parte di uno dei soggetti che ha concorso a redigerlo è resa più difficile anche su un piano probatorio».

si riferisce ... ai soli inventari giudiziali), mentre può semmai essere ricondotta alla problematica in tema di verbali di constatazione, anche per ciò che attiene alla sua efficacia probatoria»²⁷.

Non sempre, peraltro, la riconduzione di una determinata ipotesi di inventario nell'ambito dell'una o dell'altra delle due tipologie di inventario (giudiziale e stragiudiziale) appena più sopra indicate è agevole.

Due ipotesi su tutte.

La prima è quella relativa all'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza, il quale, oltre ad essere fatto oggetto di previsioni codicistiche (quali gli artt. 1840 e 1841 cod. civ.), è stato diversamente disciplinato nel corso del tempo da una pluralità di norme fiscali (quali, l'art. 82 R.D. n. 3270/1923, l'art. 49, c. 5, d.p.r. n. 637/1972 e l'art. 48, comma 6, d.lgs. n. 346/1990²⁸) la cui originaria formulazione, e la cui (prima) modificazione ad opera dell'art. 49, c. 5, d.p.r. n. 637/1972, avevano sollevato una serie di problematiche, ivi compresa quella della natura dell'inventario, posto che era discusso, tanto in dottrina che in giurisprudenza, se il verbale dovesse essere necessariamente ricevuto da un notaio e, per tale ipotesi, se questo dovesse essere delegato dall'autorità giudiziaria.

Solo con il tempo, tanto in dottrina che in giurisprudenza, si è progressivamente affermata l'impostazione secondo la quale nella specie non sarebbe necessaria la preventiva delega da parte dell'autorità giudiziaria, rientrando piuttosto la sua redazione nell'ambito della competenza generale del notaio²⁹. Ciò, fondamentalmente, in ragione di una interpretazione, a monte, della formula di cui all'art. 777 c.p.c. (secondo cui la disciplina dell'inventario giudiziario dettata dagli artt. 769 ss. si applica «a ogni inventario ordinato dalla legge») come riferita (non ad ogni ipotesi di inventario comunque previsto da una disposizione di legge ma) soltanto a quelle fattispecie nelle quali la disciplina normativa comporti che l'inventario debba essere redatto nella “forma giudiziale” di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.³⁰.

Detta impostazione è stata, poi, in qualche modo “avallata” anche dal legislatore, il quale, nel modificare il citato art. 49, c. 5, del d.p.r. n. 637/1972 con l'art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 346/1990, ha espressamente previsto, in quest'ultima norma, la competenza del notaio a redigere l'inventario di cui si discute, con conseguente esclusione della necessità di una preventiva delega da parte dell'autorità giudiziaria³¹.

²⁷ Così BOERO, *La legge notarile commentata*, I, cit. 42.

²⁸ Sui “rapporti” fra l'art. 48 del d.lgs. n. 346/1990 e l'art. 1841 cod. civ. cfr. FRIEDMANN, *Art. 48 D.lgs. n. 346/1990. Apertura forzata di cassetta di sicurezza*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi e materiali*, n. 2/2003, 571 ss.

²⁹ Cfr. in tal senso Trib. Monza, decreto 19 marzo 1988, in *Foro it.*, 1989, I, 2972 ss.; Trib. Mantova 15 ottobre 1983, in *Foro it.*, Rep. 1985, voce *Contratti bancari*, n. 17; Trib. Ferrara 24 dicembre 1982, in *Riv. not.*, 1983, 159 ss.; *contra* Trib. Napoli 5 aprile 1984, in *Dir. e giur.* 1984, 567; App. Napoli 2 dicembre 1981, in *Dir. e giur.*, 1983, 161 ss.; Trib. Napoli 4 maggio 1981, in *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Successioni (imposta)*, n. 35; Pret. Napoli 25 maggio 1978, in *Foro it.*, Rep. 1979, voce *Notaio*, n. 10. In dottrina cfr. per tutti nel senso di cui posizione prevalente indicata nel testo: G. CASU, *Verbale di apertura delle cassette di sicurezza*, studio n. 500/2 del 17 Ottobre 1981, in Banca dati Angelo Gallizia; 3; GIRINO, *Le funzioni del notaio*, in *Riv. not.*, 1983, 1081; PROTETTI'-DI ZENZO, *La legge notarile*, Milano, 1987, 67; DE RUBERTIS, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, in *Vita not.*, 1984, 1353; ID, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, in *Dir. e giur.*, 1983, 162; PAJARDI, *Parere*, in *Rassegna* di P. CARUSI, in *Il notaro*, 1963, 62; MORELLO, *Ipotesi di lavoro in materia di verbali di cassette di sicurezza*, *Il Notaro*, 1973, 103; MIGLIORI, *La «memoria» del consiglio nazionale e la sicurezza delle cassette*, in *Il Notaro*, 1974, 45.

³⁰ Sulle possibili ipotesi di inventari imposti dalla legge per i quali è pacificamente ammessa la forma stragiudiziale cfr. DE RUBERTIS, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1353 ss.; ID, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 162 ss.

³¹ Cfr. Pret. Torino, 21 marzo 1991 in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1993, II, 473 ss. ed ivi nota di MONTEDORO, *L'apertura delle cassette di sicurezza tra autonomia privata, interesse fiscale e controllo giurisdizionale*; nonché BOERO, *Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti*, in *Riv. not.*, 1996, 717 ss.

La seconda ipotesi è legata alla riforma di cui alla legge n. 10 del 17 febbraio 2012, che è intervenuta sulla previsione di cui all'art. 769 c.p.c., aggiungendo, dopo il terzo comma, un nuovo comma del seguente tenore: «*quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte*».

Trattasi di ipotesi meritevole di particolare attenzione anche sotto il profilo in esame, della qualificazione, in quanto, consente di meglio comprendere i tratti caratterizzanti e la delimitazione del confine fra inventario giudiziale e inventario stragiudiziale.

Ci troviamo, infatti, dinanzi ad un'ipotesi nuova, o indubbiamente assai peculiare, rispetto al tradizionale panorama facente capo al nostro ordinamento, dato che, per la prima volta, un inventario, ancorché soggetto alle previsioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., può prescindere, in determinate ipotesi (rappresentate dai casi in cui non si sia già proceduto all'apposizione dei sigilli ed il notaio non sia stato già designato dal defunto nel testamento), dalla nomina dell'autorità giudiziaria.

Detta peculiarità ha indotto la dottrina ad interrogarsi in ordine all'effettiva portata della stessa e più precisamente in ordine al se, si tratti di una peculiarità tale da giustificare la creazione di una nuova categoria di inventario o se, piuttosto, non sia tale da inficiare la riconducibilità comunque in una delle due tradizionali categorie dell'inventario giudiziale e di quello stragiudiziale.

E qui, ovviamente, il discorso si sposta, ai fini dell'individuazione della risposta da dare al quesito posto, sulla delimitazione dei tratti essenziali e caratterizzanti delle due contrapposte figure appena più sopra richiamate.

Se assumiamo, infatti, a dato caratterizzante dell'inventario giudiziale (non la delega da parte dell'autorità giudiziaria ma) l'essere questo redatto secondo le forme e le modalità prescritte negli artt. 769-775 c.p.c., come fa una parte della dottrina³², il venir meno della delega dell'autorità giudiziaria non fa venir meno la natura di inventario giudiziale di un inventario, quale quello di cui si discute, che dovrà comunque essere redatto, per l'appunto, secondo le forme e le modalità prescritte negli artt. 769 ss. c.p.c.

Altra parte della dottrina, attribuisce, invece, maggior rilevanza qualificatoria alla "fonte" dell'inventario, ritenendo «la distinzione tra inventario *giudiziale* (o *dovuto*) e *stragiudiziale*» legata al fatto «che esso trovi la propria fonte in un ordine dell'autorità giudiziaria, o in un accordo intervenuto tra le parti, omettendo l'intervento del pubblico ufficiale»³³.

Questa prospettiva induce, evidentemente, ad escludere che l'inventario in esame possa essere qualificato come inventario giudiziale, dato che manca (o quanto meno potrebbe mancare) la delega dell'autorità giudiziaria ed impone, conseguentemente, di interrogarsi in ordine alla possibilità di qualificarlo come inventario stragiudiziale ovvero, per l'ipotesi in cui ciò non sia possibile, in ordine alla necessità di individuare un terzo ed autonomo genere di inventario.

Quanto alla possibilità di qualificarlo come inventario stragiudiziale, questa va senz'altro esclusa ove si acceda all'impostazione, da ultimo riferita, secondo la quale detta figura sarebbe caratterizzata (oltre che dalla suddetta assenza di delega da parte dell'autorità giudiziaria) dal

³² Cfr. COMUNALE, *Inventario*, cit., 636; nonché C. GAMBA in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, cit., 2437.

³³ Così SCUTO, *Inventario*, cit., 4; nonché CEA, *Successione*, cit., 9.

previo accordo delle parti in ordine alla redazione dell'inventario e dalla autonoma redazione dello stesso ad opera delle stesse (senza l'intervento, dunque, del pubblico ufficiale)³⁴.

Ma una piena riconducibilità alla tipologia dell'inventario stragiudiziale è del pari da escludersi anche ove si acceda alla differente impostazione di fondo tendente a ricondurre nell'ambito di questa categoria anche gli inventari redatti (non su delega dell'autorità giudiziaria ma) su incarico delle parti a ciò interessate nella forma (non della scrittura privata, se del caso autenticata dal notaio, ma) dell'atto pubblico notarile³⁵, talvolta qualificati «inventari stragiudiziali in forma pubblica»³⁶ o «inventari volontari» o «inventari per atto pubblico notarile non giudiziale»³⁷.

Nel caso di specie, infatti, pur mancando la delega dell'autorità giudiziaria, ci troviamo comunque di fronte ad un inventario soggetto alle previsioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.

In definitiva, pertanto, a rigore non ci troviamo di fronte né ad una ipotesi di inventario giudiziale né ad una ipotesi di inventario stragiudiziale, così come tradizionalmente intesi in dottrina.

Si potrebbe ritenere, ampliando il perimetro delle suddette categorie concettuali, che ci troviamo di fronte ad una *peculiare ipotesi di inventario giudiziale o di inventario stragiudiziale*, per i motivi in precedenza evidenziati, *oppure* non resta che concludere che il legislatore, con l'intervento in esame, ha inteso creare un terzo ed autonomo genere di inventario, che potremmo qualificare *inventario giudiziale volontario (o non delegato)*.

4. L'efficacia probatoria dell'inventario

L'efficacia probatoria dell'inventario discende, *de plano*, dalla qualificazione dell'inventario redatto dal cancelliere o dal notaio in termini di atto pubblico, ossia di documento redatto da un «pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede» (art. 2699 c.c.).

La qualità di «pubblico documentatore» del notaio (l. 16 febbraio 1913, n. 89) e del cancelliere (art. 57 c.p.c.), ricorrendo i requisiti previsti dalla legge (art. 2699 e 2701 c.c.), «attribuisce ai fatti documentati nell'inventario una presunzione di fedeltà e di esattezza che si traduce in una efficacia probatoria privilegiata. Il documento infatti fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.)»³⁸.

Più precisamente, si è ritenuto che il processo verbale di inventario redatto dal cancelliere o da un notaio «ha l'efficacia propria dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.)» e, pertanto, «esso fa piena prova, fino a querela di falso, degli atti che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto, delle dichiarazioni a lui rese dai presenti, dell'esistenza dei beni e dei documenti inventariati e dell'esattezza della loro descrizione», mentre, «non hanno invece la stessa efficacia i giudizi da lui espressi con riguardo al valore o allo stato di conservazione dei beni» ed «è chiaro che l'atto non

³⁴ Cfr. SCUTO, *op. loc. ult. cit.*, 4; nonché CEA, *op. loc. ult. cit.*

³⁵ Cfr. DE RUBERTIS, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., spec. 166 ss.

³⁶ Così DE RUBERTIS, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., spec. 169 nota 18.

³⁷ Cfr. ROCCA, *Note su un inventario giudiziale dei beni dello scomparso*, in *Riv. del not.*, 2006, spec. 1131.

³⁸ Così COMUNALE, *Inventario*, cit., 641 nell'evidenziare come «la presunzione *iuris et de iure* di verità però riguarda i cosiddetti elementi estrinseci del documento (provenienza, luogo, e tempo), mentre dei cosiddetti elementi intrinseci l'efficacia probatoria privilegiata assiste solo le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La verità e l'esattezza delle dichiarazioni delle parti invece sono soggette a qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, come ad esempio i giudizi relativi alla quantità delle cose, al loro valore, al loro stato».

prova la veridicità del contenuto delle scritture inventariate, né di quello delle dichiarazioni rese all'ufficiale dagli interessati e da lui verbalizzate»³⁹.

Il medesimo principio è stato ribadito in più occasioni anche dalla giurisprudenza⁴⁰, che talvolta ne ha specificato l'effettiva portata evidenziando come la suddetta efficacia probatoria non può spingersi fino a coprire l'occultamento di beni da parte del *de cuius* o dell'erede, qualora l'occultamento sia provato, anche in base a presunzioni semplici⁴¹.

In dottrina si è ritenuto che la giurisprudenza, con quest'ultima affermazione, avrebbe ridimensionato l'efficacia probatoria dell'inventario⁴², ma in realtà si tratta di un'affermazione pienamente in linea con l'efficacia probatoria tipica dell'atto pubblico, con conseguente insussistenza di qualsivoglia ridimensionamento dell'efficacia probatoria dell'inventario.

Ciò emerge con nettezza anche da un esame più approfondito della pronuncia della Cassazione che ha effettuato la suddetta affermazione di principio.

Nel caso di specie l'allora Ufficio del registro sotto il vigore del vecchio regime dell'imposta di successione, a fronte di una vendita intervenuta il giorno prima del decesso, aveva ritenuto certa, ricorrendo alla prova per presunzioni, la presenza della somma di danaro costituente il corrispettivo della vendita nell'attivo ereditario essendo la morte intervenuta a distanza di appena un giorno dalla vendita, nonostante l'omessa indicazione della stessa da parte degli eredi nella denuncia di successione. Più precisamente, l'Ufficio del registro, dopo aver diffidato gli eredi a dichiarare il relativo importo, aveva provveduto in via diretta alla denuncia di successione, notificando l'avviso di liquidazione dell'imposta.

La Corte di legittimità ha ritenuto che «la presunzione, grave precisa e concordante», sulla cui base la suddetta somma di danaro era stata ritenuta parte integrante dell'attivo ereditario, «non era superata da alcuna prova contraria, tale non essendo l'inventario, la cui efficacia probatoria era da ammettere in via generale ma non nel caso concreto, perché diversi cespiti mobiliari e immobiliari ne risultavano omessi, pur essendo stati inclusi nella denuncia di successione, il che escludeva che l'inventario rappresentasse l'intero patrimonio ereditario e consentiva quindi di dedurre l'inesistenza nel patrimonio stesso dei beni che non figuravano»⁴³.

³⁹ Così CATTANEO, *Inventario*, cit., 158 secondo il quale «tuttavia queste dichiarazioni – e così pure le risultanze di un inventario redatto dagli interessati in forma privata – possono, se è il caso, avere valore di confessione stragiudiziale». L'A. ha cura altresì di precisare, con riferimento agli inventari delle attività e delle passività dell'imprenditore commerciale, redatti nell'apposito libro, «che essi hanno l'efficacia probatoria propria delle scritture contabili (artt. 2709-2711 c.c.)». Cfr. anche DI MARZIO – THELLUNG DE COURTELARY, *Volontaria giurisdizione e successione mortis causa*, cit., 96, secondo i quali l'efficacia probatoria dell'inventario può essere infirmata esclusivamente dalla querela di falso mentre si collocano al di fuori dell'efficacia fidefaciente dell'inventario i giudizi espressi dall'ufficiale incaricato della sua formazione e in particolare le stime che egli ovvero lo stimatore nominato ai sensi dell'art. 773 abbiano effettuato.

⁴⁰ Cfr. Cass. 5 aprile 2024, n. 9063; Cass. 16 marzo 2018, n. 6551 secondo le quali «il verbale d'inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare». Ma v. anche Cass. 26 aprile 1983, n. 2626 la quale ha affermato che l'attività diretta alla formazione dell'inventario ha carattere meramente descrittivo della situazione patrimoniale quale risulta dalle carte e dalle note del defunto e la partecipazione di un pubblico ufficiale comporta la prova della verità degli atti da lui compiuti e quindi dell'esistenza delle carte, scritture e note da lui reperite, ma non la rispondenza alla realtà fattuale delle risultanze delle scritture.

⁴¹ Cfr. Cass. 14 agosto 1992, n. 9583 in *Giur. it.*, 1993, I, sez. I, 1252 ss.

⁴² Cfr. FIUMARA, op. cit., 593

⁴³ Così Cass. 14 agosto 1992, n. 9583, cit.

Più in dettaglio, secondo la S.C., «in sede d’inventario, ben può essere stato occultato un elemento attivo, in quanto non ricercato dall’ufficiale procedente oppure inutilmente ricercato ma non esibitogli perché di facile occultamento, com’è per una somma di denaro precedentemente incassata» e «in tali casi, non può esservi dubbio che, al di fuori del valore probatorio dell’inventario ... in relazione ai beni rinvenuti, la efficacia probatoria di tale atto non può essere spinta – per esclusione – fino a coprire l’occultamento di beni da parte del *de cuius* o dell’erede, quando di tale occultamento sia *aliunde* acquisita la prova».

Tradizionalmente l’efficacia probatoria dell’atto pubblico viene ricondotta a quanto personalmente constatato dal pubblico ufficiale, per cui, la Corte di Cassazione, nel ritenere che detta efficacia probatoria privilegiata non possa essere estesa a quanto il pubblico ufficiale non ha potuto personalmente constatare, in ragione dell’intervenuto occultamento di determinati beni, non ha certamente inteso ridimensionare l’efficacia probatoria dell’inventario, quanto piuttosto correttamente delimitare i confini, in generale, dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico e, in particolare, dell’inventario, in quanto atto pubblico.

In ragione della pacifica qualificazione dell’inventario in termini di atto pubblico, è agevole evidenziare come la relativa efficacia probatoria non muti affatto nell’ipotesi in cui il notaio non sia delegato dall’autorità giudiziaria, al compimento dell’inventario, ma sia designato direttamente dalla parte.

Quale che sia, infatti, la qualificazione ritenuta più corretta (inventario giudiziale o stragiudiziale ovvero, ancora, inventario giudiziale volontario o non delegato), ci troviamo comunque di fronte ad un inventario redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio di una funzione che la legge gli attribuisce, in quanto tale, espressamente.

Non v’è alcun dubbio che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad un’ipotesi rientrante (oltre che nelle disposizioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., anche) nella competenza notarile e nella previsione di cui all’art. 2699 c.c.

Sotto il profilo dell’efficacia probatoria non si avrà, dunque, alcuna differenza fra il verbale di inventario redatto dal notaio in qualità di delegato dell’autorità giudiziaria e quello redatto dal notaio incaricato direttamente dalla parte ai sensi di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 769 c.p.c.⁴⁴.

Meritevole di maggiore attenzione è la peculiare ipotesi dell’inventario di cui all’art. 9, comma 2, TUS (Testo Unico sulle Successioni) introdotto dal d.lg. n. 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), di contenuto analogo all’abrogato art. 31, 1° co., della legge tributaria sulle successioni (r.d. 31.12.2003, n. 3270 “Approvazione del

⁴⁴ Cfr. E. FABIANI, *La riforma del procedimento di formazione dell’inventario (art. 769 c.p.c.) di cui alla legge n. 10 del 2012*, cit.; nonché MEMMO, op. cit., sub art. 769 c.p.c., secondo il quale la redazione dell’inventario curata dal p.u. scelto dal privato legittimato, «ha la medesima efficacia probatoria accordata all’atto redatto dal notaio delegato dall’autorità giudiziaria. In tale eventualità egli svolge l’attività sussumibile nella previsione dell’art. 1, 2° co., n. 4, lett. b), l. not. 59 sulla redazione d’inventario; potendo tale attività essere analogicamente rapportata a quella espletata in caso di designazione privata del professionista, è giocoforza trarne la logica conclusione per cui dalla stessa possa scaturire un documento redatto secondo le formalità previste dagli artt. 769 ss. c.p.c. Tale documento, così come un atto pubblico, è sottoposto alla disciplina dell’art. 2700 c.c. e, pertanto, fa fede fino a querela di falso, di ciò che il notaio attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto». L’unico distinguo, secondo questo A., riguarda la qualità soggettiva da attribuire al notaio designato: «mentre nella prima ipotesi egli riveste “anche” il ruolo di ausiliare del giudice e sarà, pertanto, suscettibile di applicazione la disciplina contenuta nel codice di rito relativa a tale figura, nel caso in cui l’incarico sia conferito direttamente dalla parte, egli ricoprirà “soltanto” la veste di un pubblico ufficiale».

testo di legge tributaria sulle successioni”)⁴⁵ applicabile ai fini della determinazione del valore imponibile sulla cui base quantificare l'imposta di successione⁴⁶.

E ciò, si badi, non solo per dar conto, sotto il profilo dell'efficacia probatoria dell'inventario di questa peculiare ipotesi, quanto soprattutto per evitare che, come avremo modo di vedere meglio più avanti (nell'occuparci del principio di completezza e verità dell'inventario), si facciano discendere da questa disciplina speciale conseguenze non corrette con riferimento all'efficacia probatoria dell'inventario in genere e/o a profili estremamente controversi come la delimitazione dei confini del principio di completezza e verità dell'inventario.

Sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 31 cit., l'art. 9 cit. prevede che «si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso».

Ci troviamo di fronte ad una presunzione relativa di esistenza, nell'attivo ereditario, di denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario, che può essere superata, così consentendo di sottoporre a imposizione un minor valore di denaro, gioielli e mobili, solo attraverso il ricorso ad un «inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile».

La lettera della norma subordina, dunque, il superamento della presunzione, non solo alla presenza di un inventario, ma anche alla redazione dello stesso in modo analitico e secondo quanto disposto dagli articoli 769 ss. c.p.c.

In più occasioni la giurisprudenza della S.C. ha ribadito l'importanza, ai fini del superamento della presunzione, della corrispondenza delle operazioni di inventario al dettato di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.⁴⁷, ma ha anche avuto modo di evidenziare che ci troviamo di fronte ad una «norma

⁴⁵ Differentemente era la formulazione, *medio tempore*, di cui all'art. 8 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637, il quale, prima della modifica introdotta dall'art. 5 l. n. 880/1986, stabiliva che nell'attivo ereditario dovevano considerarsi compresi: «denaro gioielli e mobili per un importo pari al 10 per cento del valore complessivo netto dell'attivo ereditario, anche se dichiarati o indicati in inventario per un importo inferiore». Su tale disposizione, che, in forza della sua formulazione, si riteneva prevedesse una presunzione assoluta cfr., anche per ulteriori riferimenti, D. PODETTI RQ n. 99-2012/T in *CNN Notizie* del 18 ottobre 2012.

⁴⁶ Su cui cfr., anche per ulteriori riferimenti: G. GAFFURI- A.M. GAFFURI, *L'imposta sulle successioni e sulle donazioni*, Milano, 2024, 206 ss.; A. BUSANI, *Imposta di successione e donazione*, Milano, 2020, 275 ss.; MASTROIACOVO in *Codice delle leggi tributarie* a cura di A. FEDELE-G. MARICONDA- MASTROIACOVO coordinato da N. RAITI e A. RUOTOLO, Torino, 2014, 650 ss.

⁴⁷ Cfr. Cass. 28 giugno 1984, n. 3837 in *Foro it.*, 1984, I, 2989 ss. secondo la quale il processo verbale di inventario redatto presso lo studio del notaio rogante senza che risulti compiuta la ricognizione nell'abitazione del *de cuius* non è idoneo a vincere la presunzione di esistenza, nell'asse ereditario e nella misura predeterminata dall'art. 31, 1° comma, r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, di denaro, gioielli e mobili; lo stesso inventario vale, invece, ad evitare agli eredi la decorrenza del termine per la presentazione della denuncia di successione. Ma v. anche Cass. 21 maggio 1990 n. 4578 (*Giust. civ.*, 1990, I, 1966 ss.) secondo la quale «la prova contraria atta a vincere la presunzione prevista nell'art. 31, comma 1, r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 può essere costituita solo da inventari che o siano stati redatti nel corso delle procedure di tutela, di fallimento e di apposizione e rimozione di sigilli, o che siano stati redatti – o comunque ivi validamente utilizzati – nel corso della procedura di accettazione beneficiata introdotta da uno dei chiamati all'eredità della cui imposta si controverte; tanto, sempre che tali documenti, oltre che completi, rispettino le prescrizioni formali dettate, in generale, per tutti gli inventari, e, in particolare, per quelli del corrispondente tipo e, specificamente – che quelli afferenti alla accettazione beneficiata – siano stati preceduti dall'adempimento della preventiva sigillazione, quando questa sia prescritta a pena di invalidità». Ma v. anche Cass. 10 aprile 2006, n. 8345 secondo la quale la suddetta presunzione in tanto può essere superata dall'inventario redatto ai sensi degli artt. 769 e ss. c.p.c., in quanto quest'ultimo rappresenti, per quanto possibile, la situazione reale esistente al momento dell'apertura della successione, e quindi costituisca il momento conclusivo di un procedimento volto a garantire innanzitutto che la consistenza del patrimonio del *“de cuius”* non subisca alterazioni; a tal fine, non è pertanto sufficiente che l'inventario sia stato redatto da un notaio o da un cancelliere, cioè da un pubblico ufficiale abilitato ad attribuire certezza in ordine ai beni rinvenuti ed attendibilità alla loro valutazione, ma occorre anche l'osservanza del procedimento

speciale» che prevede un «sistema probatorio speciale»⁴⁸, nonché in quali termini si atteggiino effettivamente i rapporti fra questo «sistema probatorio speciale» e quello di carattere generale dell'inventario in genere, quale atto pubblico.

Più in particolare, la S.C., nell'occuparsi dell'art. 31 della legge tributaria sulle successioni, ha ritenuto (esprimendo considerazioni *in toto* estensibili al vigente art. 9 cit.) che «il ricorso legislativo alla presunzione per i beni mobili in parola si giustifica con il rilievo che la loro occultabilità al fisco a differenza degli immobili (e dei mobili registrati), non presenta particolari difficoltà pratiche e giuridiche. Ma, se in un inventario giudiziale erano accertate l'entità e la consistenza del patrimonio relitto del *de cuius* in gioielli, denaro e mobilia, tale accertamento - in considerazione della veste di pubblico ufficiale documentatore del suo autore e del procedimento della sua formazione e documentazione, minutamente predisposto dalla legge (art. 769 c.p.c. e art. 192 disp. att. c.p.c.) in funzione dell'interesse alla veridicità e alla completezza - veniva considerato dall'articolo 31, 2° e 3° comma (r.d. n. 3270/23) corrispondente alla realtà e, quindi, prevalente sulla situazione da esso stesso presunta nel 1° comma»⁴⁹.

Secondo la S.C., «tale situazione, più che costituire applicazione della disciplina dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico», si ispira «a criteri di mera opportunità»⁵⁰. L'inventario giudiziale, infatti, «si qualifica certamente atto pubblico ai sensi dell'articolo 2699 c.c., ma l'efficacia probatoria privilegiata assiste, in base all'art. 2700, oltre che i suoi elementi estrinseci (provenienza luogo e tempo), il fatto della ricerca svolta dal p.u. e quello del rinvenimento dei beni annotati, ma non anche il giudizio sul loro valore e neppure, a maggior ragione, l'inesistenza di altra mobilia, di altri gioielli e denari oltre quelli rappresentati nell'inventario documentato»⁵¹. Nella specie, in forza di quanto disposto dall'art. 31 cit., «gli accertamenti e le stime annotati nell'inventario, pur se non rientranti nell'ambito dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'articolo 2700 c.c.», assumono «il valore, *iuris et de iure*, di verità e, come tali», sono, «sul piano probatorio e al fine limitato della determinazione della base imponibile per le imposte di successione, vincolanti per l'amministrazione finanziaria, per il contribuente e per lo stesso giudice». Perché possa aver luogo siffatta efficacia, è necessario che i predetti accertamenti e stime rappresentino «le risultanze di una specifica attività ricognitiva e valutativa personalmente svolta dal p.u. nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati e da lui contestualmente documentata nel relativo processo verbale con l'osservazione delle forme richieste»⁵².

Sulla base di questa ricostruzione dei rapporti fra il «sistema probatorio speciale» in esame e la disciplina di carattere generale dell'efficacia probatoria dell'inventario, la S.C., con riferimento ad un caso in cui il processo verbale risultava redatto nello studio del notaio rogante senza che questo si fosse recato nell'abitazione del *de cuius* per effettuare la ricognizione diretta dei beni ivi esistenti, ha ritenuto che: «la mancata annotazione e l'omessa descrizione del momento della ricerca, ancorché questa in ipotesi sia stata effettuata, escludono che l'inventario possa vincere la presunzione di esistenza, nell'asse ereditario, e nella misura predeterminata dall'articolo 31, 1° comma, di gioielli, denaro e mobilia. Un processo verbale non integro non può essere assunto come legalmente veritiero nella parte incompleta e prevalere sulla predetta presunzione, qualora,

descritto negli artt. 752 - 777 cod. proc. civ., il quale garantisce, attraverso l'apposizione dei sigilli, che i beni inventariati esauriscano quelli posseduti dal «*de cuius*».

⁴⁸ Così Cass. 4 luglio 2025, n. 18254 in CNN Notizie del 1° dicembre 2025 con nota di E. FABIANI.

⁴⁹ Così Cass. 28 giugno 1984, n. 3837, cit.

⁵⁰ Così Cass. 28 giugno 1984, n. 3837, cit.

⁵¹ Così Cass. 28 giugno 1984, n. 3837, cit.

⁵² Così Cass. 28 giugno 1984, n. 3837, cit.

come nella specie, l'incompletezza concerne proprio gli elementi afferenti alla presunzione e quantunque tale incompletezza non sia ascrivibile a colpa dell'erede»⁵³.

La S.C. è chiarissima nel tenere nettamente distinta, anche sotto il profilo dell'efficacia probatoria, la disciplina speciale in tema di attivo ereditario da quella di carattere generale in tema di inventario.

Le disposizioni normative di riferimento per valutare l'efficacia probatoria dell'inventario in genere, quale ipotesi di atto pubblico, non possono che essere quelle che disciplinano l'efficacia probatoria dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.), mentre il mancato rispetto delle norme che regolano la sua formazione sembrerebbe piuttosto rilevare sul piano della validità, genericamente intesa, dell'inventario⁵⁴.

SEZIONE II

LA NOMINA (GIUDIZIALE O DELLA PARTE) DEL NOTAIO

1. Premessa.

Prima di addentrarci nella tematica della formazione dell'inventario appare opportuno soffermarsi, preliminarmente ed autonomamente, sulla nomina del notaio procedente in quanto la legge n. 10/2012, nell'aprire alla possibilità che in talune ipotesi sia direttamente la parte a conferire l'incarico al notaio (senza ricorrere all'autorità giudiziaria), ha introdotto una

⁵³ Così Cass. 28 giugno 1984, n. 3837, cit. secondo la quale «la decisione della Commissione centrale ha errato nel ritenere che la lacuna del processo verbale potesse essere colmata con l'attestazione, separata e successiva, rilasciata dal notaio rogante agli interessati ... e certificante che egli si era recato nell'abitazione del *de cuius*, prima di procedere alla redazione del verbale di inventario. Siffatta attestazione non può integrare l'inventario-documento, al quale la legge attribuiva efficacia probatoria privilegiata solo se esso avesse contenuto in sé tutte le indicazioni necessarie a dimostrare che le sue risultanze erano veritiere o potevano essere assunte come veritiere. L'articolo 31 estendeva siffatta efficacia privilegiata anche alle valutazioni del p.u. purché queste risultassero dall'atto pubblico collegate alla ricognizione diretta e personale del pubblico ufficiale. Ora il documento contenente l'attestazione in esame non ha valore di atto pubblico, perché posto in essere al di fuori di ogni visione legislativa, non contestualmente al fatto attestato e senza l'osservanza delle formalità richieste. L'attestazione integra una dichiarazione testimoniale (stragiudiziale) e il relativo documento una semplice scrittura privata, in quanto il suo autore, se pure investito della funzione documentativa pubblica, ha effettuato la dichiarazione e redatto il documento al di fuori dell'ambito di detta funzione».

⁵⁴ In altri termini, una cosa è ritenere, come fa la Corte di cassazione, che il mancato rispetto delle regole di ordine formale e procedimentale del codice di procedura civile che sovrintendono alla formazione del verbale d'inventario non consenta di vincere la presunzione *iuris tantum* di cui all'art. 9, comma 2, TUS (cfr. Cass. 4 luglio 2025, n. n. 18254), altra cosa è ritenere, come talvolta sembrerebbe aver fatto la giurisprudenza di merito, che la fede privilegiata dell'inventario, sul piano probatorio, derivi proprio dal rispetto del complesso delle norme che regolano la sua formazione. Il sembrerebbe è d'obbligo trattandosi di un precedente isolato della Corte d'appello di Milano 7 ottobre 2021, n. 2897 che: per un verso, conferma la pronuncia impugnata in cui si era ritenuto che «il verbale di inventario redatto dal notaio è assistito da pubblica fede in relazione all'ammontare ed alla ricostruzione dell'asse ereditario come accertato dal pubblico ufficiale ... rimanendo irrilevante ai fini dell'efficacia probatoria dell'inventario che alcuni dei coeredi "siano stati pretermessi"»; per altro verso, afferma quanto segue: «l'inventario redatto da un pubblico ufficiale, sia esso un notaio o un cancelliere è un atto con un peculiare valore probatorio in relazione alla consistenza dell'asse ereditario, per come visionato e descritto dal pubblico ufficiale come presente e sottoposto alla sua verifica. Il codice di procedura civile disciplina l'inventario, prevedendo i soggetti che possono chiedere al tribunale la sua formazione, e le modalità con cui deve essere presentato il ricorso, il pubblico ufficiale deputato alla sua erezione ed i requisiti di forma che deve avere, nonché i soggetti che devono essere notiziati dell'inizio dell'inventario e che hanno diritto ad assistervi. Ritiene questa Corte che l'efficacia probatoria dell'inventario nei confronti di tutti i coeredi o i chiamati derivi proprio dal rispetto del complesso delle norme che regola la sua formazione, in questo senso dovendosi esplicitare la irrilevanza, ritenuta dal tribunale, della circostanza che "alcuni coeredi siano stati pretermessi sulla validità dell'inventario". Proprio per la sua natura e finalità, l'inventario redatto senza l'osservanza di una o più di una prescrizione normativa di cui all'art. 769 ss. c.p.c. non è né inesistente, né nullo né tantomeno annullabile, dal momento che l'irregolarità formale dell'atto può incidere solo sul suo valore probatorio e sulla utilizzabilità dello stesso».

modificazione di ordine sistematico che, oltre a sollevare talune problematiche come quella dell'inquadramento/qualificazione in precedenza esaminata, impone di interrogarsi sulla delimitazione del confine fra ipotesi in cui la parte può nominare direttamente il notaio e ipotesi in cui è tenuta, invece, a ricorrere all'autorità giudiziaria.

2. La *ratio* dell'intervento legislativo di cui alla l. n. 10/2012

Sino alla riforma del 2012, l'inventario poteva essere compiuto non solo dal cancelliere ma anche dal notaio soltanto su delega dell'autorità giudiziaria, salvo che *il de cuius* non avesse già designato il notaio nel suo testamento.

Con la riforma dell'art. 769 c.p.c., di cui alla legge n. 10 del 2012, il legislatore ha consentito alla parte a ciò legittimata di scegliere direttamente il notaio che dovrà procedere alla formazione dell'inventario, quando non sono stati apposti i sigilli ed il notaio non è già stato designato dal defunto nel testamento, anziché dover necessariamente ricorrere a tal fine all'autorità giudiziaria, così come accadeva in precedenza.

La *ratio* dell'intervento normativo in esame è stata quella di semplificare l'*iter* procedimentale di formazione dell'inventario, sotto il profilo della individuazione del notaio destinato ad effettuarlo, sgravando al contempo l'autorità giudiziaria, non solo – come già avveniva in passato – dal compimento della (più) gravosa attività di inventario - in forza della possibilità, per l'appunto, di delegarla ad un notaio -, ma anche della prodromica (e meno gravosa) attività di individuazione e nomina del notaio che dovrà procedere allo svolgimento della stessa.

Il tutto, evidentemente, nell'ambito di un contesto, quale quello in esame, in cui ci troviamo dinanzi ad un'attività il cui compimento il legislatore può, in base a valutazioni di mera opportunità, attribuire all'autorità giudiziaria ma non è in ciò assolutamente necessitato dal dettato costituzionale, così come accade, invece, per quelle differenti attività che la nostra **Carta** costituzionale vuole siano necessariamente riservate alla magistratura⁵⁵.

A conferma della correttezza di quanto ritenuto, si consideri come, già in passato, in dottrina non è mancato chi ha ritenuto che la *ratio* della previsione di cui all'art. 769 c.p.c., nella parte in cui consente al giudice di scegliere il notaio cui delegare il compimento delle attività di inventario, non risiede, come invece comunemente si afferma⁵⁶, nella esigenza di assicurare l'imparzialità dell'accertamento – che, a bene vedere, è già assicurata dalle peculiari caratteristiche proprie della figura professionale destinataria della delega, qual è quella del (pubblico ufficiale) notaio -, ma esclusivamente nella esigenza di «sollevare l'ufficio giudiziario da un'incombenza alquanto gravosa»⁵⁷.

La mera possibilità, dunque, e non la necessità – come accadeva, invece, prima della riforma in esame - che alla scelta del notaio incaricato a redigere l'inventario proceda il giudice non va assolutamente a contrastare (non solo con il dettato costituzionale, ma anche) con la *ratio* sottesa alla previsione di cui all'art. 769 c.p.c., né ad inficiare l'imparzialità del soggetto chiamato a svolgere l'attività di inventario.

⁵⁵ Cfr. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, 664 ss.

⁵⁶ Cfr. PUGLIESE, *Usufrutto, uso e abitazione* in *Trattato di diritto civile* diretto da Vassalli, Torino, 1972, 455.

⁵⁷ Così DE RUBERTIS, *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 167 nell'evidenziare, a conferma di detto assunto, come «ciò è chiaramente dimostrato dal fatto che, per l'inventario di eredità, l'art. 769 c.p.c. esclude la delegazione dell'autorità giudiziaria quando il notaio sia stato designato dal defunto con testamento e cioè da una persona che non è affatto disinteressata perché potrebbe avere interesse a favorire i suoi eredi in danno dei creditori dell'eredità, che poi sono i suoi creditori»; ma v. anche ID., *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1359-1360.

3. La delimitazione dei confini della nomina di parte rispetto alla nomina dell'autorità giudiziaria

Quanto all'ambito di applicazione dell'innovazione legislativa in esame, sono diverse le problematiche affrontate in dottrina.

Ci si è chiesti, anzitutto se detta innovazione legislativa trovi applicazione solo con riferimento all'inventario dei beni ereditari, cui la norma fa testualmente riferimento, ovvero anche con riferimento ad altre ipotesi e, se del caso, quali.

Come già osservato in un precedente studio del CNN⁵⁸, varie sono le vie astrattamente percorribili, posto che, muovendosi in una prospettiva tendente ad estendere l'ambito di applicazione del nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c. al di là del solo inventario dei beni ereditari, potrebbe ritenersi che lo stesso trovi applicazione con riferimento a:

- a) ogni inventario ordinato dalla legge;
- b) i soli inventari ordinati dalla legge assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.;
- c) solo taluni degli inventari ordinati dalla legge assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., in ragione, più che altro, di eventuali peculiarità che gli siano proprie (se del caso tali da renderli "incompatibili" con il nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c.).

La lettera della disposizione introdotta dal legislatore con la richiamata novella (chiaramente riferita all'inventario di beni ereditari) depone a favore di una interpretazione restrittiva, ma la suddetta *ratio*, alla stessa sottesa, unitamente alla previsione di carattere generale di cui all'art. 777 c.p.c., inducono, piuttosto, a propendere per una interpretazione estensiva e a ritenere, più precisamente, che ci troviamo di fronte ad una norma dotata di una potenzialità espansiva che va ben al di là del solo inventario di beni ereditari, finendo per ricomprendere, se non tutte le ipotesi di inventario ordinato dalla legge, quelle di queste ipotesi – che sono, poi, la stragrande maggioranza – assoggettate, ex art. 777 c.p.c., alle forme giudiziali dell'inventario di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.

Occorre infatti ricordare, a tal proposito, che, conformemente a quanto ritenuto da una parte della dottrina, «l'inventario ordinato dalla legge ... non è necessariamente un inventario giudiziale»⁵⁹, posto che «vi sono casi di inventario ordinati dalla legge ai quali non sono affatto, o non sono sempre, applicabili le disposizioni degli artt. 769 ss. c.p.c.»⁶⁰, per cui: 1) l'espressione «inventario ordinato dalla legge» non può essere intesa in un significato, amplissimo, tale da ricomprendere qualunque inventario ordinato dalla legge senza alcuna eccezione; 2) la previsione di cui all'art. 777 c.p.c. non può essere intesa, a sua volta, nel senso che le prescrizioni di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. debbano trovare applicazione in tutte le ipotesi di inventari ordinati dalla legge, ma bensì nel senso che le disposizioni del codice di procedura civile «si applicano *necessariamente* solo agli inventari ordinati dalla legge che *devono* essere redatti in forma giudiziale»⁶¹.

⁵⁸ Cfr. E. FABIANI, *La riforma del procedimento di formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.) di cui alla legge n. 10 del 2012*, cit.

⁵⁹ Così DE RUBERTIS, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1357.

⁶⁰ Così DE RUBERTIS, *op. loc. ult. cit.* il quale cita «due casi: quello dell'inventario dell'imprenditore (art. 2217 c.c.) e quello dell'inventario dell'usufruttuario (art. 1002, 2° co., c.c.)», trattandosi «in entrambi i casi di inventari ordinati dalla legge, ma nel primo è certo che l'inventario non potrà mai essere redatto in forma giudiziale e nel secondo la legge prevede come normale l'inventario stragiudiziale».

⁶¹ Così DE RUBERTIS, *op. loc. ult. cit.*

Delle varie possibili letture estensive dell'ambito di applicazione della previsione normativa in esame, in precedenza indicate, la più corretta sembrerebbe essere, dunque, quella di cui *sub b)*, non sussistendo al contempo ipotesi di inventario ordinato dalla legge assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 769 ss c.p.c. che si atteggiino in modo tale da ritenere "incompatibile" con la relativa disciplina la nomina del notaio direttamente ad opera della parte nelle ipotesi di cui al nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c.

A titolo meramente esemplificativo rientra, dunque, nell'ambito di applicazione della disposizione in esame la redazione dell'inventario, «nelle forme prescritte dal codice di procedura civile», di cui all'art. 484 cod. civ. (accettazione col beneficio d'inventario), nonché quello di cui agli artt. 485 (chiamato all'eredità che è nel possesso di beni), 487 (chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni) e 488 (dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria). Altrettanto dicasi, sempre in via meramente esemplificativa, per la formazione dell'inventario che deve precedere l'immissione nel possesso temporaneo dei beni nelle ipotesi di assenza (art. 52 cod. civ.) e di morte presunta (art. 64 cod. civ.); quello da effettuarsi in ipotesi di successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza (art. 70 cod. civ.) o della quale è stata dichiarata la morte presunta (art. 72 cod. civ.); quello cui è tenuto a procedere il curatore dell'eredità giacente (artt. 529 e 531 cod. civ.); quello cui è tenuto l'usufruttuario (art. 1002 cod. civ. e, per l'azienda, 2651 cod. civ.).

Quanto all'inventario che deve far redigere l'esecutore testamentario quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, vi sarebbe la necessità ex art. 705 c.p.c., di procedere previamente all'apposizione dei sigilli. Tuttavia, residua comunque un ambito di applicazione per l'art. 769, ult. comma, c.p.c. in quanto, secondo parte della dottrina⁶², l'esecutore testamentario, al di fuori dei casi in cui è tenuto a far apporre i sigilli e redigere l'inventario, può far ricorso alle suddette procedure, e, dunque, per quanto qui interessa, anche far redigere un inventario senza procedere preventivamente all'apposizione dei sigilli.

Non rientrano indubbiamente nell'ambito di applicazione della nuova disposizione normativa in esame, stante quanto testualmente disposto dall'art. 777 c.p.c., «le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori» (art. 777 c.p.c.). Anche se, giova evidenziarlo, questa previsione codicistica non vale comunque ad escludere *in toto* l'operatività del nuovo ultimo comma dell'art. 769 c.p.c. in presenza di minori, posto che l'esclusione di cui sopra ha ad oggetto la sola peculiare ipotesi dell'apertura della tutela e, dunque, dell'inventario dei beni del minore cui deve procedere il tutore conformemente al disposto di cui agli artt. 362 ss. cod. civ.⁶³. Con la conseguenza che resta, dunque, salva l'operatività del nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c. in ipotesi quali, a titolo meramente esemplificativo, quella dell'inventario di beni fatti oggetto di accettazione con beneficio di inventario da parte del minore.

Naturalmente, la ritenuta applicabilità dell'innovazione legislativa in esame anche in tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario⁶⁴ non vale comunque a consentire il

⁶² Cfr. CUFFARO, *Gli esecutori testamentari*, in *Tratt. di diritto privato* diretto da P. Rescigno, 6, t. II, Torino, 1997, 380 secondo il quale «al di fuori delle ipotesi considerate il ricorso alle procedure in esame risulta rimesso alla discrezionalità dell'esecutore, il quale potrebbe avere interesse a provvedervi in misura da essere agevolato rispetto all'adempimento dell'obbligo di rendimento di conto».

⁶³ Sulle cui peculiarità e differenze, rispetto all'inventario di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., cfr. COMUNALE, *Inventario*, cit., 638; CEA, *Successione*, cit., 12; CHIZZINI, *La disciplina processuale dei procedimenti relativi all'apertura della successione*, cit., 81-82 testo e nota 204.

⁶⁴ Sulla cui struttura, con particolare riferimento al modo di operare nell'ambito della stessa del procedimento di formazione dell'inventario, cfr. VOCINO, *Contributo alla dottrina del beneficio d'inventario*, Milano, 1942, 335 ss. e 351 ss.; nonché, sui rapporti

superamento del dettato normativo di cui all'art. 485 cod. civ. nella parte in cui, per l'ipotesi di mancato completamento dell'inventario da parte del chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione⁶⁵, impone a quest'ultimo di adire l'autorità giudiziaria (tribunale del luogo in cui si è aperta la successione) ove intenda usufruire di una proroga per il completamento dell'inventario⁶⁶ – così evitando di essere considerato erede puro e semplice -⁶⁷.

La mera possibilità, e non più necessità, di ricorrere all'autorità giudiziaria rimane, dunque, esclusivamente circoscritta alla scelta/nomina del notaio delegato alla formazione dell'inventario, risultando insuperabile, sul punto, la lettera del nuovo ultimo comma dell'art. 769 c.p.c.

Ciò induce a ritenere che rimangono del pari escluse dall'ambito di applicazione della nuova disposizione in esame anche ipotesi quali quella di cui all'art. 1841 cod. civ.⁶⁸, in tema di apertura forzata di cassette di sicurezza, ove il ricorso all'autorità giudiziaria presuppone una valutazione da parte di quest'ultima che va ben al di là della scelta/nomina del notaio che dovrà procedere alla formazione dell'inventario. Secondo la norma testé citata, «quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al giudice di pace⁶⁹ l'autorizzazione ad aprire la cassetta di sicurezza» e «l'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il giudice di pace ritiene opportune»; il giudice di pace può altresì «dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese».

Analogamente sembrerebbe doversi concludere con riferimento all'ipotesi, sia pur più problematica, della apertura della cassetta di sicurezza di cui all'art. 1840, 2° comma, c.c., in forza del quale «in caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria». Ne discende che, laddove manchi il consenso di tutti gli aventi diritto, potrà procedersi all'apertura della cassetta di sicurezza solo previo ricorso all'autorità giudiziaria e secondo le modalità da questa stabilite. Detta ipotesi, in quanto imprescindibilmente legata alla morte dell'intestatario, potrebbe essere configurata come una sorta di “inventario parziale” di eredità, per l'effetto recuperando, a monte, l'astratta riconducibilità della stessa nell'alveo dell'inventario dei beni ereditari di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., ma residuerebbe comunque l'ostacolo, all'applicazione del nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c., rappresentato dal dettato normativo di cui all'art. 1840, secondo comma, cod. civ., il quale, ove

fra inventario ed accettazione, SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione. III. Scomparsa, assenza e uffici successori*, Milano, 2006, 462 ss.

⁶⁵ Altrettanto può dirsi per il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni, stante il rinvio operato dall'art. 487 all'art. 485 c.c., nonché per la dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria di cui all'art. 488 c.c.

⁶⁶ Secondo una risalente pronuncia, affinché l'erede beneficiato possa usufruire della proroga prevista dall'art. 485 c.c., l'inventario deve essere almeno iniziato e a tal fine è necessario che l'ufficiale procedente abbia inventariato almeno un bene, mentre non è sufficiente che egli, nella data fissata per l'inizio delle operazioni, si sia limitato a rinviarle *sine die*, a causa dell'assenza delle parti interessate (Trib. Roma, decr. 12 luglio 1999, in *Giur. Romana* 1999, 367 e in DI MARZIO, *op.cit.*, sub art. 769, 124-125).

⁶⁷ Cfr. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, cit., 469 s.

⁶⁸ Ove, peraltro, permane comunque, a monte, l'ostacolo legato alla (in)applicabilità all'ipotesi in esame, in tutto o in parte, delle previsioni del codice di rito di cui agli art. 769 ss. c.p.c. (su cui cfr., nell'occuparsi anche della previsione di cui all'art. 1840 c.c., oltre che dell'inventario a fini fiscali di cui all'art. 48 d.lgs. 446/1990 e previgenti norme in materia: DE RUBERTIS, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1353 ss.; ID., *La forma dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 162 ss.; BOERO, *Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti*, cit., spec. 728 ss.; MONTEDORO, *L'apertura delle cassette di sicurezza tra autonomia privata, interesse fiscale e controllo giurisdizionale*, cit., 473 ss.).

⁶⁹ Le parole «giudice di pace» sono state così sostituite alla precedente «tribunale» dall'art. 27.2, lett. b, n. 4, d.lg.s. 13 luglio 2017, n. 116.

manchi il consenso di tutti gli aventi diritto, rimette all'autorità giudiziaria una valutazione, prodromica rispetto ai provvedimenti da adottare, che va al di là della mera scelta/nomina del notaio incaricato a procedere alla formazione dell'inventario⁷⁰.

Più precisamente, ove manchi l'accordo di tutti gli aventi diritto, la norma in esame sembrerebbe riservare all'autorità giudiziaria, oltre alla scelta/nomina del notaio incaricato a procedere alla formazione dell'inventario, anche l'ulteriore valutazione attinente alla determinazione delle modalità di apertura della cassetta⁷¹.

4. Segue: peculiarità dell'inventario di tutela e conseguente necessità di ricorrere alla nomina dell'autorità giudiziaria

Meritevole di particolare attenzione, sotto il profilo in esame, è l'ipotesi dell'inventario di tutela, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 424 cod. civ., le disposizioni a tutela dei minori (artt. 343 ss.) e quelle sulla curatela dei minori emancipati (art. 392 ss.) si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e degli inabilitati. In particolare, per effetto del suddetto richiamo, è applicabile alla tutela dell'interdetto l'art. 362 cod. civ. sull'inventario dei beni del minore.

Ci si è chiesti, infatti, se, alla luce della riforma di cui alla legge n. 10/2012, sia possibile prescindere, anche in questo caso, in forza di quanto per l'effetto disposto dall'ultimo comma dell'art. 769 c.p.c., dalla nomina del notaio da parte dell'autorità giudiziaria.

La problematica si pone in termini particolarmente delicati in questa peculiare ipotesi in quanto l'inventario di tutela ha un rigoroso regime di forma e di contenuto, in parte diverso da quello dell'inventario giudiziale disciplinato dagli artt. 769 ss. cod. proc. civ., in ragione dello stato di incapacità del soggetto⁷² dei cui beni si tratta e dalla natura dell'istituto della tutela.

In altri termini, per un verso, ci troviamo di fronte ad una disciplina differente da quella di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. e, per altro verso, si tratta di una disciplina peculiare prevista dal legislatore a presidio di interessi ritenuti particolarmente meritevoli di tutela.

Basti qui evidenziare, sotto il primo profilo (quello delle peculiarità previste per l'inventario di tutela rispetto all'inventario ex art. 769 ss.), come il tutore, quale primo atto del suo ufficio, dopo aver prestato giuramento, deve procedere all'inventario dei beni nei dieci giorni in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina e, in considerazione delle caratteristiche del patrimonio da amministrare, il giudice, ai sensi dell'art. 381 cod. civ., può anche richiedergli la prestazione di una cauzione. Ai sensi dell'art. 363 cod. civ., l'inventario può essere fatto col ministero di un cancelliere del Tribunale o di un notaio, a ciò delegato, dal giudice tutelare; è previsto l'intervento obbligatorio del protutore e, ove possibile, del minore ultra-sedicenne.

⁷⁰ Il testo della norma reca, infatti, un riferimento alle «modalità stabilite dall'autorità giudiziaria» e distingue due ipotesi: quella dell'accordo tra tutti gli aventi diritto e quella del mancato raggiungimento dell'accordo, prevedendo l'intervento dell'autorità giudiziaria, per la determinazione delle relative modalità, solo nel secondo caso.

⁷¹ Secondo taluna dottrina, «affinché l'autorità giudiziaria possa essere in grado di provvedere nel modo più adatto alla situazione creatasi, sarà indispensabile che essa accerti preventivamente la causa del mancato raggiungimento dell'accordo» (così DE RUBERTIS, *Il notaio e l'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza*, cit., 1355). In linea con quest'orientamento, e con la natura dell'inventario di cassette di sicurezza, si è ritenuto possibile escludere la necessità dell'applicazione del procedimento di formazione dell'inventario disciplinato dagli artt. 769 ss. cod. proc. civ. all'inventario di cassetta di sicurezza ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. 346/90, sempreché solo di inventario ai sensi del citato articolo 48 si trattasse (cfr. risp. a quesito n. 521-2014/C, est. L. PICCOLO).

⁷² Sulla necessità dell'inventario nell'ipotesi di autorizzazione alla vendita dei beni ereditari di incapaci cfr. R. DE FALCO, *Autorizzazione alla vendita di beni ereditari appartenenti ad incapaci e necessità dell'inventario*, in *Cnn Notizie* dell'8 gennaio 2026.

Si ritiene che il protutore eserciti una funzione di controllo sul contenuto dell'inventario, dovendo attestarne, con giuramento, la veridicità. Ai sensi del primo comma dell'art. 363 c.c., inoltre, l'inventario deve sempre compiersi alla presenza di due testimoni, preferibilmente scelti tra parenti o amici della famiglia.

Il successivo art. 364 cod. civ. enuncia il contenuto dell'inventario, includendovi immobili, mobili, crediti, debiti, nonché la descrizione di carte, note e scritture dello stato attivo e passivo del patrimonio, rinviando per le formalità agli artt. 769 ss. del codice di rito.

Infine, l'inventario deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell'art. 48 disp. att. c.c., e le sue risultanze devono essere annotate, a cura del cancelliere, in un capitolo speciale del registro delle tutele. Al momento del deposito, il tutore e il protutore devono attestarne la veridicità con giuramento.

Sotto il secondo profilo (quello degli interessi ritenuti particolarmente meritevoli di tutela), è opportuno evidenziare, in particolare, come il Supremo Collegio, in tempi antecedenti rispetto alla riforma (del 2012) dell'art. 769 c.p.c., ha escluso la configurabilità di un inventario di tutela volontario⁷³, mentre, dal canto suo, autorevole dottrina⁷⁴ ha precisato che, essendo la redazione dell'inventario ex art. 362 ss. sottoposta ad una serie di formalità atte a garantirne la fedeltà e la completezza, nonché a delimitare la responsabilità del tutore in ordine alla conservazione e alla restituzione dei beni, le disposizioni sulla tutela sono norme di ordine pubblico, e come tali non ammettono deroghe, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Scopo della redazione dell'inventario, nel quadro delle norme che disciplinano la tutela, è quello di garantire l'integrità del patrimonio dell'incapace e di difenderlo da arbitrarie sottrazioni, in previsione della sua restituzione.

Non può tacersi, poi, di considerare le cautele che il legislatore ha predisposto in relazione all'inventario di tutela: si pensi, infatti, che il tutore deve dichiarare in sede di inventario i suoi debiti o crediti nei confronti del soggetto sottoposto a tutela (art. 367 c.c.), depositare i titoli ed i

⁷³ Corte Cass. 4 novembre 1997, n. 10801: «scopo della redazione dell'inventario, nel quadro delle norme che disciplinano la tutela, (...) è quello di garantire l'integrità del patrimonio dell'incapace e di difenderlo da arbitrarie sottrazioni, in previsione della sua restituzione. In questo quadro si pone la previsione dell'obbligo del tutore di procedere all'inventario nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina (art. 362 c.c.), di dichiarare in sede di inventario i suoi debiti o crediti nei confronti del soggetto sottoposto a tutela (art. 367 c.c.), di depositare i titoli ed i valori dello stesso soggetto (art. 369 c.c.), di astenersi dall'amministrazione prima del compimento dell'inventario, tranne che per gli affari che non ammettono dilazione (art. 370 c.c.), e così via. L'inventario costituisce, quindi, un momento indispensabile perché la tutela possa esplicarsi in tutto il suo effetto, e si spiega allora perché per esso sia previsto un dettagliato e preciso regime formale e perché siano previsti, stante l'impossibilità di parteciparvi da parte del soggetto sottoposto a tutela (a meno che trattasi di minore che abbia compiuto gli anni sedici), l'intervento obbligatorio del protutore e l'assistenza di due testimoni, preferibilmente scelti tra i parenti o gli amici della famiglia. L'inventario infine viene eseguito dal notaio non su incarico del tutore ma su delega del giudice tutelare (art. 363 c.c.). Da queste considerazioni di carattere generale sulla funzione dell'inventario previsto dagli artt. 362 e 363 c.c. discendono le seguenti conseguenze:– il notaio non ha titolo a redigere l'inventario dei beni dell'incapace se non su delega del giudice (...); senza quel provvedimento l'atto da lui compiuto sarebbe (stato) arbitrario perché non richiesto o autorizzato da alcuno; il fatto che l'inventario sia stato richiesto ed effettuato oltre i termini di legge può incidere sulla responsabilità dei soggetti che hanno dato luogo al ritardo, ma non influisce sulla natura dell'atto compiuto dal notaio (...); – le formalità prescritte nell'art. 363 c.c. sono inderogabili, se non in ipotesi di patrimonio presumibilmente inferiore alle L. 15.000; sono poste in previsione della particolare funzione della tutela e della incapacità del soggetto titolare del patrimonio, alla cui difesa è diretto, e prevalgono quindi su tutte le altre disposizioni di carattere generale dettate in materia di redazione di inventario, che siano con esse incompatibili, siano esse contenute nella legge notarile, nei codici o in leggi speciali; da ciò consegue che il notaio non poteva esimersi dal farsi assistere da due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti e gli amici della famiglia dell'incapace e che, meno che mai, il tutore potesse rinunciare all'assistenza dei testimoni».

⁷⁴ Cfr. JANNUZZI–LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, cit., 260; SAVORANI, in *Commentario del codice civile* diretto da Gabrielli, a cura di Balestra, vol. "Della famiglia", Torino, 2010, p. 63.

valori dello stesso soggetto (art. 369 c.c.), astenersi dall'amministrazione prima del compimento dell'inventario, tranne che per gli affari che non ammettono dilazione (art. 370 c.c.)⁷⁵.

In definitiva, sia il rigoroso regime di forma/contenuto previsto per l'inventario di tutela, sia la *ratio* delle descritte cautele, inducono a concludere per l'inoperatività dell'ultimo comma dell'art. 769 cod. proc. civ. all'inventario dei beni cui debba procedere il tutore all'apertura della tutela ai sensi dell'art. 363 cod. civ

Particolare rigore è stato espresso, in merito all'inventario di tutela, anche da alcune pronunzie della Co.Re.Di., sottolineando la necessità della presenza dei testimoni⁷⁶ o l'obbligo del notaio di interpellare il tutore onde escludere che quest'ultimo abbia crediti o debiti residui⁷⁷.

SEZIONE III

LA FORMAZIONE DELL'INVENTARIO

1. Premessa.

Dopo esserci soffermati sull'inventario in genere e sulla possibilità che il notaio incaricato di effettuare l'inventario sia nominato direttamente dalla parte (ossia senza ricorrere all'autorità giudiziaria), possiamo concentrarci sulla formazione dell'inventario e su svariate problematiche interpretative sollevate dalla disciplina di riferimento, nonché su quelle che il notaio, nell'esercizio della sua attività, si è comunque trovato a fronteggiare e risolvere.

L'affrontare la tematica della formazione dell'inventario sotto questa duplice prospettiva, teorica e pratica, ci consentirà anche di evidenziare come, una delle principali peculiarità e criticità della stessa risiede proprio nella difficoltà di individuare un corretto punto di equilibrio fra affermazione di principi di carattere generale ricavabili dalla normativa vigente in materia (quali, su tutti, il principio di completezza e verità dell'inventario) ed applicazione degli stessi nel singolo caso di specie, proprio in ragione delle oggettive difficoltà che il notaio può incontrare nell'applicare "alla lettera" la disciplina vigente, sia in ipotesi di inventari di grandi compendi, ove vi sono numerosi beni annoverabili in categorie omogenee (es. inventario di eredità di beni aziendali), sia in ipotesi di inventari contenenti beni dal valore assolutamente modico, se non negativo.

⁷⁵ Cfr. Risposta a quesito n. 257-2014, est. L. PICCOLO.

⁷⁶ Co.Re.Di. per la circoscrizione del Piemonte e della Val d'Aosta del 18 maggio 2021: Nel caso di specie, considerato che il Notaio si è adoperato per la ripetizione dell'inventario (ripetizione in concreto non eseguita per cessazione della tutela a seguito del decesso dell'interdetto) sono state riconosciute le attenuanti ex art.144 L.N., in luogo della sospensione da sei mesi ad un anno, ed è stata inflitta la sanzione pecuniaria di Euro 516,00.

⁷⁷ Co.Re.Di. Sicilia 18 settembre 2008 secondo la quale non esiste nella normativa una sanzione specifica per la suddetta violazione e non può, quindi, applicarsi in via generica e residuale la sanzione ex art. 136 L.N., dato che in tal modo sarebbe svuotato di qualsiasi contenuto il principio di tipicità che caratterizza l'ordinamento disciplinare. L'art. 136 L.N. individua l'avvertimento come deputato a punire le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura. Nello stesso senso Co.re.di Friuli 30 giugno 2008 secondo la quale «il notaio che nel verbale di inventario o nel verbale di deposito non faccia menzione della dichiarazione del tutore sulla esistenza o meno di crediti e debiti verso il tutelato, non è sanzionabile con l'avvertimento in quanto l'ipotesi non è espressamente sanzionata e la nuova formulazione dell'articolo 136 L.N. non consente di applicare la sanzione dell'avvertimento in via residuale rispetto a comportamenti non espressamente previsti e sanzionati. Il notaio pertanto va assolto».

2. Persone che hanno diritto di assistere all'inventario (art. 771 c.p.c.) e avviso dell'inizio dell'inventario (art. 772 c.p.c.)

Prima di procedere alla formazione dell'inventario, il notaio, in forza di quanto disposto dall'art. 772 c.p.c., deve «*dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate all'articolo precedente del luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni*» d'inventario. Queste persone sono, a norma dell'art. 771 c.p.c.:

- 1) il coniuge superstite;
- 2) gli eredi legittimi presunti;
- 3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
- 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Secondo la dottrina prevalente, oltre ai soggetti espressamente menzionati dalla norma, possono assistere alla redazione dell'inventario anche altri soggetti, all'uopo autorizzati dal pubblico ufficiale procedente⁷⁸.

L'art. 772 cod. proc. civ., dal canto suo, mira a tutelare il diritto di partecipare alla redazione dell'inventario che l'articolo precedente riconosce ai soggetti ivi indicati.

Si tratta di una tutela non sempre diretta: difatti, per agevolare le operazioni ed evitare possibili contestazioni di soggetti interessati e non avvisati personalmente⁷⁹, la legge prevede la nomina, su domanda dell'istante, di un notaio che agisca quale rappresentante dei soggetti che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale nella quale si procede⁸⁰.

Lo scopo della norma è particolarmente garantista e si evince sotto un duplice aspetto: si attribuisce, da una parte, un potere funzionale al rispetto della veridicità e completezza delle operazioni inventariali e del contraddittorio, il quale si esplica tramite il riconoscimento, a determinati soggetti, del diritto di partecipazione alla redazione dell'inventario; questi ultimi, hanno, di conseguenza, la possibilità di verificare lo svolgimento delle operazioni e di opporre eventuali sviamenti rispetto alla procedura descritta dagli artt. 769 ss. c.p.c., ovvero il compimento

⁷⁸ Cfr. CASU e SICCHIERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 2010, 23 e in CASU, *Art. 1, Codice della legge notarile*, in MARICONDA, CASU e TAGLIAFERRI, Torino, 2013, 20. Nello stesso senso, MASONI (a cura di), *Guida alla volontaria giurisdizione*, Milano, 2011, 299: «l'elenco non è ritenuto tassativo, per cui il pubblico ufficiale procedente può permettere anche ad altri soggetti di assistere all'inventario, tra cui si possono ricordare: - il legittimario pretermesso (anche se acquisterà la posizione di erede solo a seguito dell'esperimento vittorioso dell'azione di petizione d'eredità); - le persone che coabitavano col defunto o che, al momento della morte, erano addette al suo servizio (art. 753, n. 3, c.p.c.); - i creditori che dimostrino di non aver avuto conoscenza dell'apposizione di sigilli, ecc.»; nello stesso senso cfr. CONSOLO-LUIO, *sub art. 771, in Comm. cod. proc. civ.*, Milano, 2000, i quali richiamano a tal proposito i soggetti di cui al n. 3 dell'art. 753 e i creditori che non hanno spiegato opposizione alla rimozione dei sigilli e possono dimostrare di non aver avuto conoscenza dell'avvenuta apposizione dei sigilli».

⁷⁹ Di recente la S.C. ha ritenuto che, ai fini di assicurare il controllo sulle operazioni di redazione dell'inventario, sia necessario che il pubblico ufficiale indichi l'orario di apertura delle stesse, poiché solo l'indicazione dell'ora di inizio dell'inventario consente di verificare se l'avviso sia stato tempestivamente comunicato e se quindi lo stesso inventario possa ritenersi validamente effettuato (cfr. Cass. 28 agosto 2015, n. 17266).

⁸⁰ La risposta a quesito n. 797-2013/C, est. PICCOLO, analizzando una fattispecie in cui si aveva notizia dell'esistenza di eredi legittimi presunti dei quali, però, si ignoravano i dati anagrafici e la residenza, ha ritenuto che: «sembrano ricorrere gli estremi per l'applicazione analogica dell'art. 772, secondo comma cod. proc. civ. Difatti, considerata nel caso prospettato l'oggettiva impossibilità di individuare i soggetti da invitare, si ritiene – nell'assenza di indicazioni legislative e giurisprudenziali – quanto meno prudente la nomina di un notaio che rappresenti tali soggetti, non ravvisandosi ostacoli all'applicazione analogica tra l'ipotesi normativa prevista in cui il notaio agisce quale rappresentante dei soggetti che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale nella quale si procede e l'ipotesi in cui dai registri dello stato civile non si riesca ad individuare i dati anagrafici dei soggetti in questione».

di attività che possano porsi in contrasto con la posizione ricoperta. Dall'altra, i soggetti che hanno diritto di partecipare, coincidono in gran parte con coloro i quali sono legittimati, ai sensi dell'art. 769 c.p.c., alla presentazione dell'istanza di inventario, seppur con alcune limitazioni⁸¹.

Le disposizioni richiamate non prevedono né una sanzione né un'ipotesi di sanatoria; pertanto, si registrano diverse posizioni dottrinali sulle conseguenze della violazione dell'avviso ex art. 771 cod. proc. civ.

Secondo la dottrina prevalente⁸² l'omissione o l'irregolarità dell'avviso prescritto dall'art. 772 cod. proc. civ. non comporta la nullità dell'inventario redatto, bensì la facoltà, per i soggetti

⁸¹ Cfr. FIUMARA, *Art. 771*, in *Comm. cod. proc. civ.*, C. CONSOLO, L.P. COMOGGIO, B. SASSANI (a cura di), Torino, 2014; tra i precedenti dell'Ufficio Studi, cfr. tra le altre, risposta a quesito n. 51-2015/C.

⁸² Cfr. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, 1923, 626; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., 83; COMUNALE, *Inventario*, cit., 637, nt. 31; BOERO, *Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti*, cit., 731. In questo panorama dottrinale si distingue la posizione (CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, III, V, Roma, 1956, 212) secondo la quale i soggetti indicati nell'art. 771 c.p.c. sono titolari di un diritto da esercitare solo allorché ne abbiamo interesse, *id est*, quando sono chiamati alla successione. Pertanto, gli eredi legittimi presunti potrebbero esercitare il loro diritto a partecipare alle operazioni di inventario quando non vi sia un testamento che li escluda all'origine dalla successione di cui si tratta. In mancanza di espressa comminatoria in tal senso, l'omissione dell'avviso non potrebbe in alcun modo determinare la nullità dell'inventario ma attribuirebbe all'avente diritto all'avviso la facoltà di respingere le risultanze dell'inventario e provocare le opportune rettifiche fornendo la prova delle proprie deduzioni. Aderisce alla tesi maggioritaria anche più recente dottrina (BERTANI, *Uno, nessuno, centomila: i soggetti ai quali notificare l'avviso dell'inizio dell'inventario ex artt. 771 e 772 c.p.c.*, in *Notariato*, n. 4/2024, 401), rimarcando che il mancato rispetto delle formalità procedurali disposte dal c.p.c. per la notificazione e/o scritturazione dell'inventario non è stata prevista come causa di decadenza dal beneficio, e non può trattarsi di una semplice dimenticanza. L'A. sottolinea, inoltre, che, ove si sostenesse che l'omissione in discorso comporti la nullità dell'inventario, a subirne le maggiori conseguenze sarebbe l'erede, nonostante l'omissione non sia collegabile necessariamente al suo comportamento (potendo, questa, essere stata causata da una negligenza del cancelliere o del notaio che, ad esempio, potrebbero aver inviato in ritardo l'avviso agli aventi diritto, oppure da un errore dell'UNEP o del Servizio Postale). Ancora – ritiene l'A. – «sostenere la nullità dell'inventario in caso di mancato avviso rivolto ad un soggetto di cui all'art. 771 c.p.c. e la conseguente decadenza dal beneficio, porterebbe all'assurda conclusione secondo cui l'intera procedura verrebbe posta nel nulla qualora venisse accertata, successivamente alla redazione dell'inventario, l'esistenza di altri successibili a tenore di legge. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, a seguito di una vittoriosa dichiarazione giudiziale di paternità, o per ritrovamento di un testamento posteriore capace di modificare la devoluzione. La legge, infatti, non contiene eccezioni riferibili agli aventi diritto c.d. "sopravvenuti"; poiché la loro scoperta è un fatto fisiologico piuttosto che patologico, sembrerebbe più coerente ricondurre il mancato avviso nei loro confronti ad una mera causa d'inefficacia relativa dell'inventario, potendo tra l'altro i chiamati sopravvenuti, in luogo di contrastarne le risultanze, anche decidere di avvalersi dell'inventario ai sensi dell'art. 510 c.c.». Dal versante giurisprudenziale, si segnala che una remota pronuncia (Trib. Firenze 2 luglio 1962 in *Giur. tosc.*, 1962, 509), rimasta isolata, ha sostenuto la nullità di un inventario d'eredità beneficiata, e pertanto la decadenza dal beneficio degli eredi, eseguito senza recapitare l'avviso ad un'erede residente fuori dalla circoscrizione del Tribunale (senza che fosse stato nominato un notaio per rappresentarlo ai sensi dell'art. 772, comma 2, c.p.c.). Diversa soluzione è stata affermata da altra giurisprudenza, secondo cui, in ipotesi di mancanza o errato avviso dell'inizio dell'inventario, è da escludere la nullità di quest'ultimo e la decadenza dal beneficio, per non essere questa prevista dalla legge: cfr. Corte App. Roma, 23 febbraio 1982 (*Giust. civ.*, 1982, I, 1636) secondo cui «l'avviso per l'inizio delle operazioni di inventario, comunicato al notaio nominato a rappresentare un legatario erroneamente ritenuto privo della residenza nella circoscrizione del tribunale, non è valido a soddisfare l'obbligo della comunicazione personale al detto legatario che abbia invece residenza anagrafica nella circoscrizione, ma non comporta la nullità dell'inventario con la conseguente decadenza dal beneficio, perché dà soltanto il diritto a respingerne le risultanze, provocandone la rettifica ogniquale si riesca a dare prova delle proprie contrarie deduzioni»; nonché Trib. Torino, 14 marzo 2024, n.1620, che riprende la tesi affermata dalla pronuncia da ultimo citata e richiama, al riguardo, uno dei pochi precedenti editi della Corte d'Appello di Roma del 23.02.1982 (in *iusexplorer.it*) secondo il quale «nell'ipotesi in cui il legatario sia erroneamente ritenuto privo della residenza nella circoscrizione del tribunale e pertanto l'avviso dell'inizio delle operazioni di inventario venga comunicato al notaio nominato in sua rappresentanza, tale avviso non può ritenersi idoneo a soddisfare l'esigenza della comunicazione personale al suddetto legatario che abbia in realtà residenza anagrafica nella circoscrizione del tribunale. La suddetta invalidità della notifica al notaio non comporta tuttavia la nullità dell'inventario e la conseguente decadenza dal beneficio, facendo nascere soltanto il diritto a respingerne le risultanze e a chiederne la rettifica dopo aver fornito la prova delle proprie contrarie deduzioni». Secondo questa giurisprudenza, «nessuna nullità può invero discendere dall'omissione dell'avviso, atteso che non è prevista alcuna ipotesi di nullità testuale, né vi sono elementi per affermare che si tratti di violazione di norma imperativa, non essendo la norma posta a tutela di interessi generali, ma di interessi particolari dei soggetti della cui partecipazione si tratta. Dunque, una volta accertata l'assenza dell'avviso, ciò non determina

non tempestivamente avvisati, di respingere le risultanze dell'inventario e di provocarne le opportune rettificazioni.

In dottrina non è mancato chi⁸³ ha ritenuto che, in base ad un'analisi sistematica del codice di rito, i mezzi di tutela che potrebbero essere concretamente utilizzati dalle parti dovrebbero distinguersi a seconda del momento in cui viene sollevata l'opposizione: il ricorso *ex art. 737 c.p.c.* sarebbe esperibile ove la procedura di inventariazione sia ancora in corso; il reclamo *ex art. 738 c.p.c.* sarebbe esperibile allorquando l'inventario si sia già concluso e, di conseguenza, si sia formato lo stato di graduazione dei creditori a norma dell'art. 501 c.c. (prima che questo diventi definitivo decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione).

3. Segue: Gli “eredi legittimi presunti” e la necessità dell'avviso di inizio dell'inventario

Molti dubbi sorgono in merito a chi debba considerarsi incluso nel novero degli “eredi legittimi presunti”, nonché se la comunicazione a questi rivolta debba essere eseguita anche in presenza di altri “eredi istituiti” nell'intero, di cui tratta il successivo n. 3 dell'art. 771 c.p.c.

Secondo taluna dottrina⁸⁴, il corretto agire del notaio chiamato a redigere un inventario soggetto alla disciplina di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. dovrebbe essere il seguente:

- in primo luogo, informare il richiedente circa la necessità di rivolgere l'avviso predetto a tutti i soggetti elencati dall'art. 771 c.p.c., a prescindere da un'eventuale chiamata testamentaria nell'intero e dall'avvenuta accettazione o meno dei soggetti delati;

- raccogliere dal richiedente tutte le necessarie informazioni circa l'eventuale presenza di testamenti (da pubblicare o già pubblicati) e la composizione dell'albero genealogico del *de cuius*, così da poter individuare quali siano i cosiddetti primi chiamati (*recte*: i delati secondo le norme della successione *ex lege* - cui recapitare l'avviso); queste informazioni, salvo il caso di evidenti incongruenze, non dovrebbero essere discusse dal notaio, che non è tenuto ad effettuare una contro-indagine circa la completezza e/o veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente, già reso edotto delle conseguenze della sua potenziale reticenza;

- procedere, una volta raccolti questi dati, a: fissare la data delle operazioni; predisporre gli avvisi; spedirli con debito preavviso; redigere l'inventario al cospetto degli intervenuti.

Ciò posto, giova rimarcare che, con riferimento all'ipotesi in cui successivamente alla redazione del verbale dovesse emergere l'omissione dell'avviso nei confronti di alcuni degli aventi diritto, alla luce del panorama interpretativo sopra delineato⁸⁵, si ritiene che «l'omesso invio dell'avviso nei confronti di uno o più soggetti di cui all'art. 771 c.p.c. non produca la nullità dell'inventario (e la decadenza dall'omonimo beneficio), bensì attribuisca al soggetto non avvisato il diritto di respingerne l'esito, potendo egli impugnare l'inventario per domandarne rettifiche, lamentarne falsità, o sollecitarne integrazioni»⁸⁶.

automaticamente l'invalidità dell'inventario e la sua rinnovazione, ma l'inventario potrebbe al più essere rettificato là dove si desse prova della esistenza di beni ereditari dei quali non si è dato conto». Tra le risp. dell'Ufficio Studi cfr. 192-2010/C, est. S. METALLO che, in adesione alla tesi maggioritaria, esclude la nullità dell'inventario ove non siano stati ritualmente avvisati tutti gli aventi diritto; *adde*, tra le altre, RQ 20-2016/C, est. L. PICCOLO.

⁸³ FIUMARA, *Art. 771*, in *Comm. cod. proc. civ.*, cit., 629-630.

⁸⁴ BERTANI, *Uno, nessuno, centomila: i soggetti ai quali notificare l'avviso dell'inizio dell'inventario ex artt. 771 e 772 c.p.c.*, in *Notariato*, n. 4/2024, 401.

⁸⁵ Cfr. la dottrina, la giurisprudenza e le risp. a quesito dell'Ufficio Studi del CNN richiamate alla nota n. 82.

⁸⁶ Così sintetizza il panorama interpretativo sopra delineato BERTANI, *Uno, nessuno, centomila: i soggetti ai quali notificare l'avviso dell'inizio dell'inventario ex artt. 771 e 772 c.p.c.*, cit.

Ci si è chiesti, in particolare, se in presenza di un testamento il notaio sia tenuto ad avvisare soltanto gli eredi testamentari oppure debba invitare a partecipare all'inventariazione anche gli eredi presunti legittimi⁸⁷.

Secondo una prospettiva interpretativa⁸⁸ la sussistenza di un testamento (che potrebbe pur sempre essere oggetto di impugnazione) non escluderebbe l'obbligo a carico del notaio di avvisare anche gli eredi legittimi, dato che essi hanno il diritto di assistere alle operazioni di inventario.

Secondo una diversa prospettiva, il tenore letterale della previsione normativa di cui al n. 2) dell'art. 771 cod. proc. civ. indurrebbe ad attribuire il diritto di assistere alle operazioni di inventario «anche ai presunti eredi legittimi, ossia coloro che sarebbero eredi per legge, anche in presenza, quindi, di un testamento, così stabilendo la possibilità per l'erede pretermesso di partecipare alle operazioni»⁸⁹.

4. Segue: inventario di eredità in presenza del solo curatore dell'eredità giacente

Un'ulteriore problematica che si è posta con riferimento alle suddette disposizioni è legata alla ricevibilità da parte del notaio del verbale di inventario di eredità di cui all'art. 529 cod. civ. redatto alla sola presenza del curatore dell'eredità giacente, nell'ipotesi in cui il notaio non sia in grado di procedere all'avviso dell'inizio delle operazioni di inventario di cui all'art. 771 cod. proc. civ., non avendo nessuna notizia degli eventuali aventi diritto ad assistere all'inventario; circostanza, questa, di cui dovrebbe comunque fare menzione nell'inventario stesso.

L'art. 529 cod. civ. annovera, tra gli obblighi del curatore dell'eredità giacente, la redazione dell'inventario dei beni ereditari⁹⁰, attività indispensabile per accertare la consistenza del patrimonio e finalizzata, non solo a consentire l'amministrazione, ma anche a determinare preventivamente i limiti della responsabilità del curatore⁹¹.

Dalle norme ora in esame (artt. 771 e 772 c.p.c.) non emerge alcun ostacolo rispetto alla possibilità di redigere l'inventario alla presenza del solo curatore dell'eredità giacente.

Qualora, dunque, non si abbia contezza dell'esistenza di categorie di soggetti di cui all'art. 771 e 772 cod. proc. civ., l'inventario potrà essere redatto alla presenza del curatore (o, eventualmente, alla luce dell'impostazione dottrinale prevalente in precedenza richiamata, anche in presenza di eventuali interessati), dando conto di tale circostanza nell'inventario medesimo.

5. Segue: designazione del notaio ad opera della parte (l. n. 10/2012) e avviso dell'inizio dell'inventario (art. 772 c.p.c.)

L'introduzione della possibilità di designazione del notaio direttamente ad opera delle parti, senza ricorrere all'autorità giudiziaria, ad opera della legge n. 10/2012, attraverso la modificazione

⁸⁷ FIUMARA, *Art. 771*, in *Comm. cod. proc. civ.*, cit.: «si ritiene che, in virtù dell'aggettivo "presunti", la norma legittimi oltre che coloro i quali sarebbero eredi legittimi in assenza di testamento, anche gli eredi pretermessi, ai quali non è possibile riconoscere la qualità di eredi veri e propri, fino all'esperimento delle azioni che l'ordinamento concede per far valere le loro ragioni».

⁸⁸ MASIELLO-BRAMA, *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, Milano, 1992, 234: «l'esistenza di un testamento, sempre soggetto ad impugnazione, non preclude agli eredi legittimi il diritto di assistere alle operazioni di inventario».

⁸⁹ CHIZZINI, *La successione nel diritto processuale*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), vol. V, Milano, 2009, 85. Ivi per la trattazione delle conseguenze derivanti dalla mancanza dell'avviso. In giurisprudenza, Trib. Roma, 7 luglio 1999, in *Giur. rom.*, 1999, 337: «dispone l'art. 771 c.p.c. che all'inventario hanno diritto di assistere, tra gli altri, gli eredi istituiti».

⁹⁰ Sulla tematica della formazione dell'inventario alla luce della riforma dell'art. 769 c.p.c. cfr. E. FABIANI, *La riforma del procedimento di formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.) di cui alla legge n. 10 del 2012*, in *Europa e diritto privato*, 2012, n. 3, 843 ss.

⁹¹ Cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, Milano, 2001, 381.

dell'art. 769 c.p.c., ha sollevato qualche dubbio con riferimento alla previsione di cui all'art. 772 c.p.c. nella parte in cui dispone che, ove le persone aventi diritto di assistere all'inventario non hanno la residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale nella quale si procede all'inventario, «in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli»⁹².

Ci si è chiesti, infatti, se, nella suddetta ipotesi, nonostante l'intervenuta modificazione dell'art. 769 c.p.c. ad opera della l. n. 10/2012, sia ancora indispensabile il ricorso all'autorità giudiziaria per la nomina del "secondo notaio" o se, piuttosto, nonostante l'ancora attuale lettera del citato art. 772 c.p.c. (che continua testualmente a richiedere, per la nomina, il «decreto del giudice»), possa comunque prescindere, proprio facendo leva sul nuovo art. 769, ult. comma, c.p.c.

Si tratta, in altri termini, di stabilire se ci troviamo di fronte ad un mero difetto di coordinamento normativo imputabile al legislatore della riforma del 2012 o se, piuttosto, volutamente la previsione di cui all'art. 772 c.p.c. non è stata fatta oggetto di modifica, da parte di quest'ultimo, in quanto supportata da una *ratio*, o comunque da profili caratterizzanti, differenti da quelli di cui all'art. 769 c.p.c.

Conformemente a quanto già ritenuto in un precedente studio del CNN⁹³, trattandosi, non della scelta/nomina del notaio incaricato di procedere alla formazione dell'inventario, ma della scelta/nomina del notaio incaricato di rappresentare le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale nella quale si procede all'inventario, è quanto meno dubbio che si possa relegare la mancata modifica dell'art. 772 c.p.c. a mero difetto di coordinamento/dimenticanza del legislatore del 2012, aprendo, conseguentemente, alla possibilità della scelta/nomina direttamente ad opera della parte (nella specie, che ha chiesto l'inventario) anche del "secondo notaio".

E' il caso, peraltro, di segnalare, a tal proposito, come la portata della suddetta problematica, che comunque permane, è destinata in qualche modo a ridimensionarsi qualora si acceda a quell'impostazione dottrinale che esclude, a monte, l'applicabilità della previsione di cui all'art. 772 c.p.c. (e, dunque, la necessità di procedere alla nomina del "secondo notaio") qualora l'ufficiale procedente invii direttamente l'avviso alla residenza o al domicilio reali delle persone interessate, venendo per l'effetto comunque salvaguardata quella che è la *ratio* sottesa alla previsione normativa in esame⁹⁴.

6. Il contenuto dell'inventario

Uno dei profili maggiormente delicati e controversi della tematica che ci occupa è quello legato al contenuto dell'inventario, tanto sotto il profilo della delimitazione dei confini dei principi di carattere generale dettati dal codice di rito civile sotto questo specifico profilo, quanto sotto il profilo dell'estrema eterogeneità delle situazioni concrete che possono venire in rilievo e delle

⁹² Come si è già avuto modo di evidenziare (nota 82), secondo la prevalente dottrina, l'omissione o la irregolarità dell'avviso non comporterebbe la nullità, bensì solo la facoltà, per i soggetti non tempestivamente avvisati, di respingere le risultanze dell'inventario e di provocarne le opportune rettificazioni.

⁹³ Cfr. E. FABIANI, *La riforma del procedimento di formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.) di cui alla legge n. 10 del 2012*, cit.

⁹⁴ Così BRAMA, *Accettazione di eredità con beneficio di inventario*, Milano, 1995, 91; ma v. anche MASIELLO-BRAMA, *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, cit., 234 s.; nonché BOERO, *Cassette di sicurezza e depositi chiusi intestati al de cuius: procedura di apertura ed adempimenti*, cit., 730.

problematiche dalle stesse sollevate con le quali il notaio è costretto quotidianamente a confrontarsi.

Più precisamente, come avremo modo di vedere di qui a breve, sotto svariati profili la difficoltà non risiede nell'individuazione delle prescrizioni e dei principi di carattere generale dettati dal codice di rito civile con riferimento al contenuto ed alle modalità di redazione dell'inventario, ma nell'individuazione del corretto punto di equilibrio fra l'enunciazione di queste prescrizioni e di questi principi (quali, su tutti, il principio di completezza e veridicità dell'inventario) e l'applicazione degli stessi nel singolo caso concreto, anche perché, in molte ipotesi, una rigida applicazione di queste prescrizioni e di questi principi finirebbe per vanificare proprio le ragioni di tutela che l'inventario mira a salvaguardare.

7. Segue: Le norme di riferimento (artt. 775 c.p.c. e 192 disp. att. c.p.c.) ed il principio di completezza e verità dell'inventario

Referente normativo del contenuto del verbale di inventario è l'art. 775 c.p.c., che contiene la precisa elencazione delle entità patrimoniali, distinguendo gli immobili (per i quali si richiede descrizione, natura, confini, dati catastali), i mobili (per i quali si richiede la descrizione e la stima), gli oggetti d'oro e d'argento (per i quali, oltre la descrizione e la stima, si richiede anche la specificazione del peso e del marchio), il denaro (per il quale si richiede la quantità e la specie), l'indicazione delle altre attività e passività, la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le osservazioni e le istanze delle parti.

La dottrina ha avuto cura di evidenziare come il legislatore, tuttavia, non ha inteso conferire rigidità alla suddetta elencazione, ben potendo l'ufficiale procedente organizzare le operazioni con un ordine differente⁹⁵.

La norma ha cura, anzitutto, di distinguere, sotto il profilo della descrizione, i beni immobili dai beni mobili.

Il che consente di evidenziare come, in ragione della natura dei beni, mentre in alcune ipotesi (beni immobili⁹⁶) l'inventario è "documentale", in quanto si basa sulle risultanze di pubblici registri o su documentazione di altra natura, in altre ipotesi (beni mobili) tende ad incentrarsi, ove possibile, sulla visione personale e diretta dei beni da parte dell'ufficiale incaricato di procedere all'inventario onde poter così conseguire un'esatta descrizione e stima dei beni.

Per i beni mobili appartenenti al *de cuius*, è previsto che siano descritti e stimati, dato che non sempre il valore degli stessi è immediatamente apprezzabile o facilmente valutabile. A tal fine, il pubblico ufficiale procedente, a norma dell'art. 773 c.p.c., può farsi assistere da uno stimatore a fronte di una valutazione complessa.

Sul punto avremo modo di ritornare più avanti.

Basti in questa sede evidenziare come la dottrina⁹⁷ non ha mancato di evidenziare l'importanza dell'operazione di stima nella formazione dell'inventario, poiché soltanto attraverso una corretta valutazione del bene, si potrà giungere alla determinazione della effettiva consistenza dell'asse ereditario in vista della separazione dei patrimoni funzionalmente alla necessaria soddisfazione dei creditori.

⁹⁵ Cfr. DI MARZIO, *Dei procedimenti speciali: famiglia, stato delle persone, successioni, comunioni*, VIII, in Comm. Cendon, Milano, 2012, 880.

⁹⁶ Analogamente per i beni mobili registrati.

⁹⁷ Cfr. MEMMO, op. cit., sub art. 775 c.p.c.

La norma in esame è strettamente collegata a quanto disposto dall'art. 192 disp. att. c.p.c., che obbliga l'ufficiale procedente all'inventario, prima di chiuderlo a «interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario»⁹⁸.

Da queste norme emerge il principio di completezza dell'inventario, che domina la disciplina dell'inventario assieme a quello della verità⁹⁹ e che, in ragione delle suddette norme, è fondamentalmente incentrato: per un verso, ove possibile, sulla visione personale e diretta dei beni da parte dell'ufficiale che procede all'inventario; per altro verso, sulle dichiarazioni rese dai soggetti che l'ufficiale procedente deve interrogare, ai sensi dell'art. 192 disp. att. c.p.c., prima di chiudere l'inventario.

Al secondo comma, l'art. 775 c.p.c. dispone che, «se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti».

Evidentemente occorre comprendere che tipo di comportamento il notaio debba osservare in presenza di siffatte contestazioni e, in particolare, se debba limitarsi a riportare la contestazione ovvero descrivere anche i beni oggetto della stessa.

A tal proposito la dottrina ha avuto cura, anzitutto, di evidenziare come: «da un lato il notaio, in ordine ai beni mobili, dovrà descrivere tutti gli oggetti ed i beni che si troveranno nell'abitazione della persona di cui trattasi ma, d'altro canto, non potrà richiedersi allo stesso notaio di procedere ad ulteriori verifiche e differenti accertamenti investigativi per reperire altri beni da inventariare non collocati presso l'immobile; lo stesso dicasi per eventuali altri beni o per crediti o debiti, in particolare quando gli stessi congiunti del defunto garantiscano l'inesistenza di altri beni»¹⁰⁰.

Ciò premesso, si è ritenuto preferibile, comunque, che il notaio, di fronte a obiezioni mosse ai sensi dell'art. 775 c.p.c., «prudenzialmente descriva nell'inventario anche i beni oggetto di contestazione» e che, in questo caso, «sarà rimessa in seguito all'autorità giudiziaria ... la decisione sull'inclusione o meno nell'asse ereditario dei beni per i quali è sorta la contestazione, in quanto l'inclusione di un bene in un inventario non incide necessariamente sulla sua condizione giuridica»¹⁰¹.

8. Segue: Il principio di completezza e verità dell'inventario nella giurisprudenza

Uno dei profili maggiormente controversi in tema di inventario attiene alla delimitazione dei confini del principio di completezza e verità dell'inventario.

Il dibattito è contraddistinto da un significativo scollamento fra la giurisprudenza e la dottrina, motivo per il quale appare opportuno esaminare distintamente prima la giurisprudenza e poi la dottrina in materia.

⁹⁸ Sull'omesso interpello degli eredi cfr. LEVONI, *Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*, Milano, 1992, 626-628, il quale osserva che l'eventuale omissione circa la formulazione dell'interpello, non comporterebbe la inidoneità dell'inventario a raggiungere il suo scopo, non producendo tale formalità effetti essenziali sulla esistenza e rispondenza dell'inventario. Non si tratterebbe, in definitiva, di un vizio invalidante bensì di un'ipotesi di imperfezione dell'atto, sia perché l'interpello si pone come un requisito aggiunto alla prescrizione di cui all'art. 775 c.p.c., sia poiché le risultanze del verbale potrebbero essere impugnate indipendentemente dalla presenza di un requisito estrinsecamente completivo.

⁹⁹ Cfr. COMUNALE, *Inventario*, cit., 641.

¹⁰⁰ Così LABRIOLA, *Il "multiforme ingegno" del notaio nei procedimenti di volontaria giurisdizione: parte istante, ausiliario del giudice, difensore, pubblico ufficiale*, cit., 234.

¹⁰¹ Così LABRIOLA, *op. loc. ult. cit.*

Il tratto caratterizzante della giurisprudenza in materia risiede nel modo estremamente rigoroso con il quale la stessa intende il principio di completezza e verità dell'inventario.

In estrema sintesi, è possibile affermare che in forza della giurisprudenza prevalente in materia, il notaio:

- 1) non è dotato di poteri inquisitori e non è tenuto ad indagare sull'effettiva consistenza dell'asse ereditario, ma, in ragione della natura dell'inventario (ossia un atto rogato nell'esercizio delle sue funzioni) e della lettera dell'art. 775 c.p.c. (che ne disciplina in modo analitico il contenuto), non potrebbe comunque limitarsi a recepire le dichiarazioni ricevute dagli eredi, essendo piuttosto tenuto ad attestare personalmente tutto ciò che viene da lui direttamente percepito all'interno dei locali dell'ultima residenza del *de cuius* e, segnatamente, l'esistenza di beni mobili da inventariare¹⁰²;
- 2) può, dunque, procedere, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 192 disp. att., all'interpello degli eredi presenti solo dopo aver effettuato una personale ricognizione dei beni da inventariare¹⁰³.

Secondo la S.C. l'inventario redatto dal notaio ex articolo 775 c.c. non può essere svalutato a «mero atto riproduttivo delle dichiarazioni provenienti dai privati», dovendo, piuttosto, essere considerato «quale fonte privilegiata di convincimento in ordine alla ricostruzione ed all'ammontare dell'asse ereditario, al momento dell'apertura della successione»¹⁰⁴. Infatti, «la ragione della previsione della redazione del verbale di inventario per mezzo di un pubblico ufficiale ... non risiede nella necessità di garantire il mero dato quantitativo della completezza delle attestazioni dell'erede, quanto piuttosto nella necessità di garantire un fattore qualitativo, derivante dall'elevato grado di perizia che ragionevolmente deve attendersi dallo svolgimento dell'attività da parte di un pubblico ufficiale. Per questi motivi, l'idoneità dell'inventario ad attestare l'effettiva consistenza patrimoniale del *de cuius*, anche a garanzia dei creditori di

¹⁰² Cfr. Cass. 16 marzo 2018, n. 6551 la quale, «a sostegno della sussistenza in capo al notaio dell'obbligo di attestare personalmente la presenza o meno di ulteriori beni da inventariare ... richiama l'articolo 775 del c.p.c. che espressamente prevede quale debba essere il contenuto dell'inventario», ritenendo che: «tra i compiti del notaio rientra quindi anche la diretta attestazione circa l'esistenza o no di ulteriori beni mobili da inventariare, risultando pregiudicata, in caso di mera riproduzione delle dichiarazioni in tal senso ricevute dagli eredi, l'elevata affidabilità che l'ordinamento pretende sul contenuto degli atti direttamente ricevuti dal pubblico ufficiale»; e, con riferimento all'art. 192 disp. att. c.p.c., che: «l'interpello agli eredi presenti al momento dell'inventario sull'esistenza di altri beni da ricomprendere nell'inventario non può logicamente essere svolto, da parte di chi proceda alla redazione dell'inventario, se non dopo una personale ricognizione sui beni da inventariare, risultando, altrimenti, priva di utilità la previsione di procedere all'interpello». Ma v. anche Trib. Torino 24 novembre 1967 e Trib. Torino 12 gennaio 1968, in *Riv. not.*, 1969, 628, con nota di METTIERI; Corte d'Appello Torino, 25/06/2012, secondo la quale «il notaio che, nel ricevere un verbale di inventario di eredità, si limita a recepire la dichiarazione dell'erede, secondo cui non vi sono beni mobili da inventariare, omettendo di attestare quanto da lui direttamente percepito all'interno dei locali dell'ultima residenza del "*de cuius*", incorre nella violazione dell'art. 147, comma 1, lettera a), legge n. 89/1913 (legge notarile). E ciò perché il notaio incaricato di redigere il verbale, sebbene non sia tenuto a porre in essere comportamenti inquisitori e/o ad indagare sulla effettiva consistenza dell'asse ereditario, ha comunque il compito di attestare di persona se e quali beni mobili siano presenti nel luogo in cui il verbale di inventario viene redatto (ultima residenza del "*de cuius*"). L'evento della compromissione della dignità e reputazione del notaio o del decoro e prestigio della classe notarile, necessario per il perfezionamento dell'illecito disciplinare in esame, si rinviene direttamente nell'abdicazione del notaio ai suoi doveri di accertamento che è suscettibile di produrre nell'autorità giudiziaria che lo ha nominato per la redazione del verbale di inventario ed anche nei soggetti potenzialmente interessati allo stesso verbale (creditori del *de cuius*) una valutazione negativa della sua professionalità».

¹⁰³ Cfr. Cass. 5 aprile 2024, n. 9063 che ha enunciato il seguente principio di diritto: «il verbale di inventario redatto dal notaio ex articolo 775 c.c. in quanto atto erogato nell'esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare».

¹⁰⁴ Così Cass. 16 marzo 2018, n. 6551.

quest'ultimo, scaturisce tanto dalla completezza delle dichiarazioni rese dall'erede, quanto dalla pubblica attestazione svolta dal notaio»¹⁰⁵.

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, uno degli aspetti maggiormente problematici della tematica della formazione dell'inventario risiede nella difficoltà di individuare un corretto punto di equilibrio fra affermazione di principi di carattere generale ricavabili dalla normativa vigente in materia ed applicazione degli stessi nel singolo caso di specie, per lo più in ragione delle oggettive difficoltà che il notaio può incontrare.

E' quanto accade con maggiore evidenza proprio con riferimento al principio di completezza e verità dell'inventario, ove la rigidità dell'orientamento giurisprudenziale appena più sopra richiamato deve essere necessariamente parametrata alle peculiarità del singolo caso di specie ed alle oggettive difficoltà che il notaio può incontrare, in concreto, ad applicare questo principio con siffatto rigore, avendo ben presente, sul piano dei principi di carattere generale, come:

- 1) è pacifico che, nella totale assenza di indicazioni normative in tal senso, al notaio non è attribuito alcun potere investigativo volto ad individuare i beni del *de cuius*, né il notaio è tenuto ad accertare la proprietà dei beni inventariati¹⁰⁶;
- 2) la funzione dell'inventario non è quella di assegnare un valore ai beni, bensì di "fotografare" l'effettiva consistenza di un patrimonio¹⁰⁷;
- 3) l'efficacia probatoria tipica dell'inventario - in quanto atto pubblico -, coerentemente con la suddetta impostazione di fondo, non può certamente essere estesa al di là di quanto il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza (e, in via più generale, dei tradizionali confini di cui all'art. 2700 cod. civ.).

¹⁰⁵ Così Cass. 16 marzo 2018, n. 6551 secondo la quale «non può essere condivisa la tesi circa la natura di atto unilaterale al contenuto dichiarativo dell'inventario, nel quale è la parte, e non il pubblico ufficiale, a dover rendere le dichiarazioni prescritte dalla legge, giacché, quel che l'ordinamento pretende dal notaio rogante ... non è la completezza delle dichiarazioni, requisito al quale deve ottemperare l'erede dichiarante, ma è la possibilità di attribuire pubblica fede all'attività da lui espletata. Sicché il notaio deve operare affinché l'atto finale risulti esente da omissioni che potrebbero minare la pubblica fiducia sulla osservanza delle procedure previste per la redazione dell'atto». Ma v. anche Cass. 28 agosto 2015, n. 1726 (in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Notaio*, n. 142) che invoca anch'essa, a sostegno della sussistenza dell'obbligo, in capo al notaio, di attestare personalmente la presenza o meno di ulteriori beni da inventariare, l'argomento di ordine letterale, costituito dall'art. 775 c.p.c., nella parte in cui individua analiticamente il contenuto dell'inventario, ritenendo che un'ulteriore conferma è rintracciabile nell'art. 192 disp. att. c.p.c., il quale prevede, quale fase conclusiva della procedura, l'interpello agli eredi presenti sull'esistenza di altri beni da ricomprendere nell'inventario, non potendo, tale interpello, essere logicamente svolto, da parte di chi proceda alla redazione dell'inventario, se non dopo una personale ricognizione sui beni da inventariare. In tal caso la S.C. ha ritenuto che, nella redazione dell'inventario, tra i compiti del notaio, rientra la diretta attestazione circa l'esistenza o no di ulteriori beni mobili da inventariare, risultando, in caso di mera riproduzione della dichiarazione in tal senso ricevuta dall'erede, pregiudicata l'elevata affidabilità che l'ordinamento pretende sul contenuto degli atti direttamente ricevuti dal pubblico ufficiale. Secondo la S.C., la ragione della previsione della redazione del verbale di inventario per mezzo di un pubblico ufficiale non risiede nella necessità di garantire il mero dato quantitativo della completezza delle attestazioni dell'erede, quanto piuttosto nella necessità di garantire un fattore qualitativo, derivante dall'elevato grado di perizia che ragionevolmente deve attendersi dallo svolgimento dell'attività da parte di un pubblico ufficiale.

¹⁰⁶ Cfr. Co.Re.Di. Lazio 13 maggio 2025 la quale pone in rilievo come: «la dottrina chiarisce che l'inventario ha la natura giuridica di dichiarazione di scienza ... e la giurisprudenza della S.C. in tema di inventario chiarisce "che la partecipazione del pubblico ufficiale comporta la prova della verità degli atti da lui compiuti e quindi delle carte, scritture e note da lui reperite, ma non la rispondenza della realtà fattuale delle risultanze delle scritture. Ne discende, quindi, che l'essere stati o meno oggetto di inventario non fa certo nascere od escludere un diritto di proprietà di determinati beni in capo al defunto. L'accertamento della titolarità dei beni, ammesso che il notaio sia tenuto ad accertarsi della reale consistenza dell'asse ereditario, oltre che estremamente oneroso, per i beni mobili non registrati può risultare impossibile. Certamente non possono ascrivere al Notaio rogante, soggetto estraneo alla sfera del *de cuius*, poteri ispettivi, di indagine o di polizia».

¹⁰⁷ Cfr. LABRIOLA, *Il "multiforme ingegno" del notaio nei procedimenti di volontaria giurisdizione: parte istante, ausiliario del giudice, difensore, pubblico ufficiale*, cit., 232.

Ciò premesso, a livello di principi di carattere generale, deve al contempo prendersi atto di come la previsione codicistica tendente a privilegiare la visione personale e diretta dei beni mobili da parte dell'ufficiale che procede all'inventario, al fine di assicurarne una esatta descrizione e stima degli stessi, non può non subire una limitazione in tutte le ipotesi in cui l'ufficiale incaricato di procedere all'inventario:

- a) non possa accedere all'immobile (o agli immobili) di proprietà del *de cuius* in quanto nella disponibilità di terzi (o comunque non più del *de cuius*) nel momento in cui dovrebbe essere effettuato l'inventario¹⁰⁸;
- b) possa accedere all'immobile (o agli immobili) di proprietà del *de cuius*, ma in circostanze di tempo (lasso temporale estremamente ampio fra la morte e l'inventario) e/o di luogo (alterazione dello stato dei luoghi rispetto al momento della morte) tali da rendere sostanzialmente inutile l'accesso.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle seguenti ipotesi:

- 1) *de cuius* che abbia alienato la nuda proprietà riservandosi l'usufrutto e alla sua morte il proprietario sia subentrato nel possesso dell'immobile;
- 2) ultimo domicilio in una casa di cura nella quale abbiano già assegnato la camera ad altri;
- 3) defunto non proprietario dell'immobile che costituiva il suo ultimo domicilio in cui sia subentrato un altro soggetto;
- 4) inventario per un minore richiesto anni dopo la morte del defunto al fine di vendere un bene immobile.

Appare significativo evidenziare come queste quattro ipotesi sono state indicate da una pronuncia della Co.Re.Di. Lazio quali casi in cui l'accesso *in loco* del notaio non è possibile e, dunque, l'inventario «debba essere effettuato riportando le dichiarazioni degli eredi»; sottolineando, al contempo, come, anche autorevole dottrina, ha ritenuto che «l'onere della confezione dell'inventario è dell'erede, che ne è responsabile, per quanto l'inventario sia opera del Notaio» e che l'erede ha tutto l'interesse a non omettere alcun bene perché da questa omissione deriverebbe la decadenza dal beneficio¹⁰⁹.

Evidentemente si tratta solo di alcune ipotesi, ben potendosi immaginare molte altre.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ad immobili che siano di proprietà del *de cuius* ma locati a terzi in forza di contratto di locazione regolarmente registrato. Anche in questo caso, è da escludersi che il notaio debba effettuare l'accesso *in loco* per redigere l'inventario.

¹⁰⁸ Cfr. Trib. Padova, 1° aprile 1985, secondo la quale, in mancanza di espressa previsione di legge, non è inesistente né nullo l'inventario ereditario redatto *de relato*, senza accesso nell'ultimo domicilio del defunto laddove l'accesso stesso sia concretamente inattuabile in quanto l'ultimo domicilio era costituito da un appartamento di proprietà di terzi (di cui il *de cuius* aveva disponibilità prima della sua morte) e già ritornato nella disponibilità di terzi alla data dell'inizio delle operazioni. Inoltre, puntualizza la pronuncia, non trattandosi di inesistenza o di nullità assoluta, l'irregolarità dell'atto non appare rilevabile d'ufficio e non è quindi di ostacolo, in assenza di pregiudizio per qualsiasi interessato, alla procedura di cui agli artt. 499 ss. c.c.

¹⁰⁹ Così Co.Re.Di. Lazio 7 maggio 2025 nell'evidenziare come, «nel nostro ordinamento giuridico, a differenza di altri, non è prevista alcuna norma che stabilisca l'obbligo di eseguire un personale accertamento sulla sussistenza dei beni ed è pacifico in dottrina ... che il notaio debba limitarsi a descrivere i beni che gli vengono indicati senza dover compiere attività autonoma di accertamento. Se normalmente il pubblico ufficiale si recherà nell'ultimo domicilio per descrivere e valutare i beni in esso contenuti, nessuna norma, però, prevede specificamente questo obbligo. In questo senso va ribadita la differenza tra contenuto intrinseco ed estrinseco del verbale e la precisazione che al pubblico ufficiale non è richiesto alcun accertamento investigativo».

Come avremo modo di vedere meglio di qui a breve, alla medesima conclusione è giunta anche la dottrina con riferimento ad ipotesi di assoluta mancanza di un compendio ereditario, in cui il pubblico ufficiale non potrebbe che attenersi alle dichiarazioni dell'erede¹¹⁰.

Muovendosi nel medesimo ordine di idee, l'Ufficio Studi del CNN ha escluso che il notaio, al fine di redigere l'inventario, debba effettuare un accesso *in loco* nelle ipotesi di inventariazione di:

- 1) immobile di proprietà del *de cuius* gravato da diritti reali minori di terzi, in quanto l'accesso *in loco* non sarebbe utile, ai fini dell'art. 775 c.p.c., considerato che, non essendo l'immobile nella disponibilità del *de cuius*, l'accesso *in loco* non sarebbe in grado di disvelare più di quanto non sia rilevabile dal titolo costitutivo dei diritti reali minori;
- 2) beni immobili "chiusi, inagibili o oggetto di ristrutturazione rilevante", in quanto un accesso diretto del notaio presso gli immobili in questione sarebbe impedito in concreto proprio dal suddetto stato dei luoghi¹¹¹.

Si è ritenuto, invece, che il notaio sia tenuto ad effettuare l'accesso *in loco*, al fine di redigere l'inventario, in ipotesi di inventariazione di beni mobili del defunto ubicati in un deposito non di proprietà del *de cuius* qualora gli eredi abbiano dichiarato che quelli conservati in detto deposito siano tutti i beni mobili da inventariare del defunto consentendo al notaio di accedervi¹¹².

Particolare rigore è stato espresso da alcune pronunce Co.Re.Di.

In particolare, si è ritenuto che il notaio che, nella redazione di verbali di inventario, ometta di provvedere alla stima dei beni mobili per mezzo di un perito estimatore, ovvero si limiti a ricevere le dichiarazioni delle parti attestanti la mera inesistenza di beni mobili, senza compiere accertamenti specifici del caso, viola le prescrizioni normative in materia che impongono al notaio di garantire più che un fattore quantitativo un fattore qualitativo della sua attività¹¹³.

Come avremo modo di vedere meglio di qui a breve, il notaio, in conformità con quanto testualmente disposto dall'art. 773 c.p.c.¹¹⁴, non è certamente obbligato a nominare uno stimatore, per cui, quanto meno sotto questo specifico profilo, siamo di fronte ad una pronuncia che desta non poche perplessità.

¹¹⁰ Cfr. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, 111; DI FABIO, *La funzione notarile nella redazione del verbale di inventario di eredità accettata con detto beneficio*, in *Riv. Notariato*, 2015, 5, 1095 ss.

¹¹¹ Risposta a quesito n. 36-2023, est. M. LEO ove si ritiene che alla medesima conclusione dovrebbe pervenirsi anche in caso di inventariazione di: 1) terreni agricoli ove dalle planimetrie catastali e dalle dichiarazioni degli eredi non risultino fabbricati esistenti sull'area in quanto una constatazione *de visu* dell'immobile non potrebbe offrire al notaio verbalizzante elementi ulteriori rispetto a quelli richiesti dall'art. 775 c.p.c.; 2) beni immobili in comproprietà fra più soggetti, salvo che dal titolo risulti un godimento esclusivo degli immobili, in ragione della difficoltà – in concreto – di accertare la piena ed effettiva consistenza della quota di comproprietà in capo al defunto, rispetto alla quale si richiederebbe al notaio verbalizzante un'indagine che va al di là della mera inventariazione di beni.

¹¹² Risposta a quesito n. 36-2023 est. M. LEO.

¹¹³ Co.Re.Di Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto 9 febbraio 2021 che ha comunque riconosciuto le circostanze attenuanti, e la Co.Re.Di. ha irrogato al notaio la sanzione dell'avvertimento.

¹¹⁴ Il quale, rubricato "nomina di stimatore", prevede testualmente che l'ufficiale che procede all'inventario nomina, «quando occorre», uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.

Altra pronuncia¹¹⁵ ha ritenuto sanzionabile il comportamento del notaio che rediga l'inventario senza accedere nei beni immobili ed attestando, su dichiarazione dell'erede, l'esistenza all'interno di detti beni, di beni mobili senza valore.

Al contempo, però, vanno segnalate anche talune pronunce Co.Re.Di. che, oltre ad affermare, come già evidenziato, il principio in forza del quale il notaio, in caso di impossibilità di accesso *in loco*, può redigere legittimamente l'inventario basandosi sulle dichiarazioni degli eredi, hanno altresì escluso che l'art. 775 c.p.c. rappresenti, quanto al suo contenuto, una norma imperativa e, conseguentemente, che la violazione della stessa determini la nullità dell'inventario e la responsabilità del notaio ex art. 28 legge notarile¹¹⁶.

9. Segue: ... e l'impossibilità di far discendere dall'art. 9, comma 2, TUS ulteriori obblighi in capo al notaio sotto il profilo della completezza dell'inventario.

Il rigoroso indirizzo giurisprudenziale in precedenza richiamato ha trovato riscontro anche con riferimento alla presunzione di esistenza nell'asse ereditario di gioielli, denari e mobilia di cui all'abrogato art. 31, 1° comma, r.d. 31.12.1923, n. 3270 ("Approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni") ed all'analogo art. 9, comma 2, TUS, introdotto dal d.lg. n. 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) applicabile ai fini della determinazione del valore imponibile sulla cui base quantificare l'imposta di successione¹¹⁷.

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare nell'occuparci dell'efficacia probatoria dell'inventario (sez. I, par. 4), la S.C. ha ritenuto che la suddetta presunzione non possa essere

¹¹⁵ Co.Re.Di. Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto 8 ottobre 2019 avente ad oggetto l'asserita violazione dell'art. 775 c.p.c. da parte di un notaio che aveva redatto tre verbali di inventario di eredità senza accedere nei beni immobili ed attestando, su dichiarazione dell'erede, l'esistenza all'interno di questi ultimi, di beni mobili senza valore. La Co.Re.Di. applica le attenuanti specifiche ex art. 144 L.N. per aver il notaio ripetuto i tre verbali e pertanto rimediato agli errori, esclusa quindi una condotta maliziosa intenzionalmente diretta ad una falsa rappresentazione della realtà, e ritenendo non giustificabile l'applicazione della sospensione, irroga la sanzione dell'avvertimento; dichiara invece l'insussistenza della violazione degli artt. 771 e 772 c.p.c. avendo il notaio prodotto copie degli avvisi inviati agli interessati sulla convocazione per la esecuzione dell'inventario. Secondo Co.Re.Di. Calabria 20 luglio 2017: «il notaio che omette un personale accertamento sulla sussistenza di beni di proprietà del *de cuius*, (nella fattispecie si è limitato ad allegare una descrizione dei beni, fornita dalle parti, privi di qualsiasi riferimento al valore, manchevoli di qualsiasi dichiarazione di parte circa la insussistenza di ulteriori beni), ha redatto inventari, non nulli, ma "inidonei a svolgere la funzione delegata dalla legge ovvero quella di accertare la consistenza patrimoniale del defunto". Pertanto, tale comportamento configura una condotta idonea a ledere la dignità e la reputazione del notaio, avendo lo stesso abdicato alle proprie funzioni di pubblico ufficiale». In tal caso, la Co.Re.Di. ritiene il notaio colpevole, concede le attenuanti e commina la sanzione dell'avvertimento. Secondo Co.Re.Di. Piemonte e Val d'Aosta del 18/05/2011 viola l'art. 775 n. 2) del c.p.c. (e non anche l'art. 365 C.C.) il notaio che rediga un inventario di eredità nel quale sono compresi cespiti aziendali, indicando nel verbale un valore globale, oggetto di asseverazione peritale, non ricollegabile in alcun modo ai valori risultanti dalla copia del registro dei cespiti ammortizzabili relativo all'anno precedente il decesso, allegato al verbale stesso. Ciò in quanto «l'indicazione di un importo globale, senza alcuna possibilità di attribuire a ciascun bene il rispettivo valore, neppure adottando un criterio di ripartizione proporzionale o un qualsiasi altro criterio logico desumibile dall'inventario, rende l'inventario mancante di una reale stima le cui risultanze possano essere utilizzate o richiamate nei passaggi successivi della procedura di eredità beneficiata. Sanzione avvertimento».

¹¹⁶ Cfr. Co.Re.Di. Lazio 7 maggio 2025, cit.; nonché Co.Re.Di. Lazio 13 maggio 2025, cit. secondo la quale deve ritenersi che «il verbale di inventario non compiuto dal Notaio nell'ultimo domicilio del *de cuius*, non sia nullo in quanto non viola norme imperative o contrarie al buoncostume stante la mancanza nel nostro ordinamento di una norma che prescriva, a pena di nullità, l'obbligo del Notaio di recarsi nell'ultimo domicilio del *de cuius* per redigere l'inventario».

¹¹⁷ L'art. 9 cit., giova ricordarlo, prevede che: «si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso».

vinta dal processo verbale di inventario redatto presso lo studio del notaio rogante senza che risulti compiuta la ricognizione nell'abitazione del *de cuius*¹¹⁸. E, da ultimo, con un'importante pronuncia¹¹⁹, ha avuto altresì modo di precisare la *ratio* ed i confini del «sistema probatorio speciale» previsto dall'art. 9 cit., sottolineando, per quanto rileva in questa sede, come da questa norma non si possano far discendere in capo al notaio ulteriori obblighi sotto il profilo della completezza dell'inventario¹²⁰.

Più precisamente, la S.C. ha ritenuto che «la previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui all'articolo 769 c.c. va letta rispetto alla possibilità di dare prova contraria rispetto alla consistenza di danaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, sicché non può ritenersi sussistente uno specifico onere di inventariare, ai fini che occupano, “passività, partecipazioni societarie e crediti” trattandosi di beni immateriali del tutto differenti da “gioielli, mobilia e danaro”»¹²¹.

Secondo la S.C. «il rinvio disposto dall'art. 9, comma 2, TUS è da intendersi come esclusivamente rivolto alle regole di ordine formale e procedimentale del codice di procedura civile che sovrintendono alla formazione del verbale d'inventario ma per quanto attiene allo specifico contenuto dell'inventario occorre avere riguardo alle finalità di tipo fiscale»¹²².

Chiaramente, secondo la S.C., dalla normativa fiscale in esame non si possono far discendere in capo al notaio ulteriori obblighi, sotto il profilo del contenuto dell'inventario, rispetto a quelli previsti dalla normativa di carattere generale sinora esaminata.

10. Segue: Il principio di completezza e verità dell'inventario nella dottrina

La dottrina, al pari della giurisprudenza, tende a ricondurre il principio di completezza e veridicità dell'inventario alle previsioni di cui agli artt. 775 c.p.c. e 192 disp. att. c.p.c., talvolta ritenendo, sulla falsariga della giurisprudenza in precedenza esaminata, che l'accuratezza dell'elencazione dell'oggetto della disposizione di cui all'art. 775 c.p.c. «è indubbiamente finalizzata alla realizzazione dell'esigenza di completezza del verbale di inventario nel quale è necessario che venga menzionato tutto ciò che è presente nell'abitazione del *de cuius*, non potendo il notaio attenersi alle sole dichiarazioni interessate dell'erede»¹²³.

¹¹⁸ Così Cass. 28 giugno 1984, n. 3837, cit.; ma v. anche Cass. 21 maggio 1990, n. 4578, cit. secondo la quale «la prova contraria atta a vincere la presunzione prevista nell'art. 31, comma 1, r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 può essere costituita solo da inventari che o siano stati redatti nel corso delle procedure di tutela, di fallimento e di apposizione e rimozione di sigilli, o che siano stati redatti – o comunque ivi validamente utilizzati – nel corso della procedura di accettazione beneficiata introdotta da uno dei chiamati all'eredità della cui imposta si controverte; tanto, sempre che tali documenti, oltre che completi, rispettino le prescrizioni formali dettate, in generale, per tutti gli inventari, e, in particolare, per quelli del corrispondente tipo e, specificamente – che quelli afferenti alla accettazione beneficiata – siano stati preceduti dall'adempimento della preventiva sigillazione, quando questa sia prescritta a pena di invalidità».

¹¹⁹ Cass. 4 luglio 2025, n. n. 18254, su cui cfr. E. FABIANI, *La Cassazione interviene sull'inventario di cui all'art. 9, comma 2, TUS*, cit.

¹²⁰ Ciò, anche in considerazione del fatto che «trattasi di beni che hanno “natura astratta”, non potendo quindi ragionevolmente “afferire ad una presunzione avente palesemente ad oggetto beni materiali/corporali di natura mobiliare”» (così Cass. 4 luglio 2025, n. n. 18254 nel ritenere corretta la sentenza impugnata «nella parte in cui ha escluso la dedotta violazione dell'art. 9 cit. in relazione all'art. 192 disp. att. cod. proc. civ., per il mancato accesso del notaio presso gli immobili locati o concessi in comodato dalla *de cuius*, avendo i giudici di merito accertato ...che in detti immobili ... “non era comunque allocata alcuna mobilia appartenente alla defunta”»).

¹²¹ Così Cass. 4 luglio 2025, n. n. 18254.

¹²² Né del resto appare indefettibile una analitica ricerca degli stessi (pena la presunzione del 10%) nei locali di cui il *de cuius* aveva la disponibilità atteso che partecipazioni e diritti di credito vanno integralmente elencati nella denuncia di successione (così Cass. n. 18254/2025, cit.)

¹²³ Così FIUMARA, *Dell'inventario*, cit., 638-639.

Non mancano, però, certamente gli autori che hanno espressamente criticato il suddetto indirizzo giurisprudenziale e, comunque, in via generale è possibile affermare che la dottrina ha mostrato minor rigore della giurisprudenza nel delineare i confini del principio di completezza e veridicità dell'inventario.

Una prima strada seguita dalla dottrina, per limitare la portata delle rigorose prese di posizione della giurisprudenza (appena più sopra richiamate), è stata quella di far leva sulla peculiarità di taluni inventari, rispetto ad altri, e sulla rilevanza che, in ragione di questa peculiarità, assume la volontà delle parti.

Più in particolare, nel rimarcare l'eccessivo rigore di talune pronunce giurisprudenziali, si è ritenuto che, «mentre nel caso di rimozione dei sigilli l'erede ha il diritto di assistere alla formazione dell'inventario (art. 771 c.p.c.), nell'eredità beneficiata l'erede ne è il protagonista» e che «il soggetto che fa la dichiarazione non è certamente il pubblico ufficiale, ma l'erede richiedente», per cui, pur non volendo «sminuire il delicato compito del pubblico ufficiale di ricercare, esaminare e descrivere i beni, di adempiere alle formalità prescritte dalla legge per garantirne la veridicità e l'autenticità, ... bisogna rilevare che, mentre nell'inventario di beni sigillati prevale la constatazione del pubblico ufficiale, che compie un atto nell'ambito di un procedimento di natura cautelare, iniziato con l'apposizione dei sigilli, nell'inventario dell'eredità beneficiata sono determinanti le dichiarazioni dell'erede interessato. La responsabilità delle omissioni o infedeltà nell'inventario ricadono sull'erede stesso (art. 494 c.c.). La formazione dell'inventario è in ogni caso opera del pubblico ufficiale, ma se esso è formato a seguito di rimozione di sigilli l'erede può disinteressarsene, nel beneficio d'inventario l'erede deve collaborare, anzitutto chiedendone il compimento e poi indicando i beni ereditari»¹²⁴.

Secondo la medesima dottrina, ove tutti siano concordi «sulla composizione del patrimonio del defunto o dell'incapace, facendone espressa, solenne dichiarazione ed assumendone piena responsabilità, il pubblico ufficiale non potrà fare altro che attenersi alle dichiarazioni stesse», ma, in caso di contestazioni, deve descrivere i beni controversi, verbalizzando le dichiarazioni delle parti. Nel caso dell'inventario di eredità beneficiata, dove sono determinanti le dichiarazioni dell'erede interessato, la responsabilità delle omissioni o infedeltà dell'inventario ricadrebbero sull'erede stesso ai sensi dell'art. 494 c.c. Sui compiti dell'ufficiale procedente, si precisa che il pubblico ufficiale dovrebbe indagare per accertare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario, sia nell'abitazione del *de cuius* che altrove, sollecitare le dichiarazioni delle persone interessate e delle altre persone indicate dalla legge, svolgere un'indagine nell'ambito delle informazioni ricevute dalle persone stesse, per accertare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario, sia nell'abitazione del *de cuius*, sia in altri luoghi, avvisare gli interessati delle conseguenze civili e penali di dichiarazioni mendaci e reticenti, ma non deve dimenticare che la legge non pone alcuna presunzione di appartenenza al *de cuius* dei beni, ovunque situati. Si

¹²⁴ Così METTIERI, *In tema di idoneità dell'inventario a vincere la presunzione di esistenza nel compendio ereditario di determinati valori*, in *Riv. not.*, 1969, spec.633-634 secondo il quale «la differenza è rilevata anche dalla legge tributaria. L'articolo 31 L.S. esige, per gli inventari fatti in seguito ad apposizione di sigilli, il requisito dell'immediatezza; i sigilli devono essere apposti subito dopo l'apertura della successione, altrimenti l'inventario non è idoneo a vincere la presunzione dell'esistenza di gioielli, danaro e mobilia. Lo stesso requisito non è richiesto per gli inventari di eredità beneficiata, e questo perché nel primo caso l'erede potrebbe non avere alcun interesse alla formazione di un inventario completo, nel secondo caso, se vuol conservare il beneficio, non deve omettere alcun cespite. Il legislatore tributario ha opportunamente considerato nella sigillazione l'aspetto oggettivo della situazione, la quale perciò deve essere cristallizzata in un tempo il più vicino possibile all'apertura della successione; nel beneficio d'inventario l'aspetto soggettivo, perché l'erede ha tutto l'interesse a dichiarare il vero nei termini perentoriamente fissati dalla legge civile, per evitare la decadenza dal beneficio dell'inventario».

aggiunge, infine, che, se questa è la disciplina civilistica dell'inventario, non è possibile elaborarne una diversa per l'imposizione tributaria¹²⁵.

Altra dottrina ha ritenuto che, in presenza delle contestazioni di cui all'art. 775 c.p.c., l'ufficiale procedente debba descrivere l'oggetto, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti, precisando, però, che il bene, di cui si contesta l'inserzione nel patrimonio del defunto, debba essere soltanto descritto e non anche stimato. Dalla predetta norma, in quest'ottica, si potrebbe «desumere che si è inteso far sì che i beni contestati non abbiano a contribuire al totale dei beni inventariati, ma debbono soltanto essere tenuti in evidenza, in attesa degli ulteriori sviluppi di ogni insorta questione nella separata sede contenziosa o in attesa che entrino a far parte di sempre possibili transazioni tra le parti»¹²⁶.

Un'altra strada seguita dalla dottrina per limitare la portata delle rigorose prese di posizione della giurisprudenza, appena più sopra richiamate, è stata quella di far leva sulle ipotesi in cui esistono ostacoli di ordine oggettivo rispetto alla possibilità di redigere l'inventario recandosi *in loco*¹²⁷.

Più in particolare, dopo aver evidenziato come, qualora sia mancata l'apposizione dei sigilli, né l'art. 775, né altra norma sancisce l'obbligo di inventariare tutto ciò che si trovi nell'abitazione del defunto, autorevole dottrina¹²⁸ ha posto l'accento su una serie di ipotesi in cui non sarebbe possibile redigere l'inventario recandosi *in loco*, quali quella in cui, mancata anche l'apposizione dei sigilli, presso la casa di abitazione del *de cuius* non vi siano (o non vi siano più) beni del defunto e l'inventario debba eseguirsi dopo molti anni, mentre i locali siano stati occupati nel frattempo da altre persone. In casi come questo, l'inventario potrebbe essere eseguito soltanto in base alle dichiarazioni dell'erede, ossia il soggetto «maggiormente in grado di conoscere quali e quanti beni siano stati di proprietà del defunto, anche se la sua conoscenza può essere incompleta: egli, infatti, decade dal beneficio di inventario solo se omette di descrivere beni dell'eredità "in mala fede", o denunci "in mala fede" nell'inventario passività non esistenti (art. 494 c.c.)». Pertanto, secondo questa dottrina, se è «ammissibile che l'erede possa non essere a conoscenza dell'esistenza di tutti i beni compresi nell'eredità, a maggior ragione non è sostenibile che il pubblico ufficiale che procede all'inventario sia tenuto a far ricerca di questi beni, anche perché la legge non lo prescrive».

La medesima dottrina pone altresì in rilievo come, nel nostro ordinamento giuridico non c'è alcuna disposizione che preveda per il pubblico ufficiale l'obbligo di eseguire un personale accertamento sulla sussistenza di tutti i beni che potrebbero essere stati di proprietà del defunto. In quest'ottica il notaio dovrebbe limitarsi a descrivere i beni che gli vengono indicati, soprattutto dall'erede, ma anche dai soggetti di cui all'art. 192 disp. att. c.p.c., senza essere tenuto a compiere attività investigative volte a reperire ulteriori beni da inventariare.

Nondimeno, anche questa dottrina non manca di rilevare, per quanto concerne l'idoneità dell'inventario ad attestare l'effettiva consistenza patrimoniale del *de cuius*, che «per

¹²⁵ Così METITIERI, *In tema di idoneità dell'inventario a vincere la presunzione di esistenza nel compendio ereditario di determinati valori*, cit., 635.

¹²⁶ Cfr. BRAMA-MASIELLO, *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, cit., 247-248. Di questa posizione ne dà conto, tra i precedenti dell'Ufficio Studi, la risp. a quesito n. 67-2010/C, est. S. METALLO. In senso conforme cfr. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, vol. III, Milano, 2006, 466. Sulla stessa linea si colloca MASONI, *Guida alla volontaria giurisdizione. Successioni, comunione, impresa*, Milano, 2011, 315 secondo cui la previsione in esame si giustifica per il fatto che l'inclusione di un bene in un inventario non può affatto incidere sulla sua condizione giuridica.

¹²⁷ Analogamente a quanto fatto dalle pronunce Co.Re.Di. in precedenza richiamate.

¹²⁸ Cfr. DI FABIO, *La funzione notarile nella redazione del verbale di inventario di eredità accettata con detto beneficio*, *Riv. notariato*, 5, 2015, 1095 ss.

l'individuazione dell'effettiva consistenza patrimoniale del defunto, occorrerebbe compiere accertamenti per l'esistenza non soltanto di altri beni mobili da comprendere nell'inventario eseguito *in loco*, interrogando coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti (come prescrive l'art. 192 disp.att. c.p.c.), ma anche di altri beni, quali gli immobili, le partecipazioni societarie, i beni mobili registrati, le multiproprietà, i crediti, i valori e il denaro depositati presso banche ed istituti di credito (anche esteri), i diritti patrimoniali d'autore, i brevetti, le opere dell'ingegno, le aziende commerciali ed agricole, le cappelle funerarie e i sepolcri, il contenuto delle cassette di sicurezza, l'inventario delle quali è disciplinato autonomamente dall'art. 48, n. 6 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346».

11. La possibilità che il notaio procedente nomini uno stimatore.

In correlazione con l'art. 775 c.p.c., che prevede la stima dei beni mobili, va letto l'art. 773 c.p.c., il quale, come già evidenziato, conferisce all'ufficiale che procede all'inventario il potere di nominare, «quando occorre», uno o più stimatori per la valutazione di beni mobili, ossia soggetti dotati di competenza tale da consentirgli di effettuare una più puntuale valutazione di questi beni, soprattutto ove si tratti di beni il cui valore non sia agevolmente individuabile.

Si tratta di un potere discrezionale: l'ufficiale procedente fa ricorso allo stimatore solo ove, in ragione della tipologia dei beni e/o delle competenze che possiede, non ritenga di poter procedere autonomamente a questo adempimento.

Non è escluso né che la nomina, che deve risultare dal verbale di inventario, avvenga prima dell'inizio delle operazioni, né che la relativa esigenza sorga in un momento successivo: si pensi, al riguardo, al rinvenimento di oggetti di controverso valore nel corso delle operazioni di inventario.

In dottrina si afferma che la scelta dello stimatore debba essere effettuata tra i soggetti che sono iscritti negli appositi albi professionali dei consulenti tecnici, specificando altresì che, nel rispetto delle garanzie previste dagli artt. 13 disp att c.p.c., è possibile una deroga a tale modalità di individuazione del professionista soltanto ove all'interno dell'albo non sia presente un soggetto dotato delle necessarie competenze¹²⁹.

Inoltre, si ritiene che l'esplicito riferimento ai soli beni mobili comporti l'applicabilità della norma ai soli beni materiali¹³⁰; pertanto la valutazione dello stimatore non può riguardare i diritti mobiliari, che saranno inseriti nell'inventario secondo il loro valore nominale indicato nel bilancio.

Parte della dottrina ritiene che lo stimatore debba prestare giuramento prima dell'inizio delle operazioni¹³¹.

Si è altresì specificato che la stima dei beni mobili abbia un valore puramente indicativo, non avendo effetto sulle vicende procedurali successive degli stessi¹³².

Si ritiene¹³³, infine, che l'attività dello stimatore debba essere indirizzata sulla valutazione del prezzo di realizzo del bene, e non su quello di acquisto, giacché esso - di regola - deve essere venduto per soddisfare le passività ereditarie.

¹²⁹ Cfr., anche per i riferimenti, FIUMARA, op. cit., *sub* art. 773 c.p.c.; DI MARZIO, op.cit., *sub* art. 773 c.p.c., 150.

¹³⁰ Cfr. GAMBA in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, cit., 2669.

¹³¹ Cfr. CHIZZINI, op.cit., 88; DI MARZIO, op.cit., *sub* art. 773, 150.

¹³² Cfr. FIUMARA, op. cit., *sub* art. 773 c.p.c.

¹³³ Cfr. FIUMARA, op.ult.loc.cit.; DI MARZIO, op.cit., *sub* art. 773 c.p.c., 149.

12. L'indicazione dell'orario di apertura delle operazioni

Con riferimento ai contenuti dell'inventario, meritevole di particolare attenzione è il profilo attinente all'indicazione dell'orario dell'inventario, anche perché, con riferimento a questo profilo, si registra un contrasto nella recente giurisprudenza e dottrina.

Più in dettaglio, la Corte di legittimità ha ritenuto che, onde assicurare il controllo sulle operazioni di redazione dell'inventario, il pubblico ufficiale che vi procede debba indicare l'orario di apertura delle stesse in quanto «solo la indicazione dell'ora di inizio dell'inventario consente di verificare se l'avviso sia stato tempestivamente comunicato e se quindi lo stesso inventario possa ritenersi validamente effettuato»¹³⁴.

Invero, come sottolineato dall'Ufficio Studi del CNN¹³⁵, secondo una prospettiva interpretativa, in ragione della possibilità che l'inventario non sia ultimato nel giorno del suo inizio, ad ogni verbale di inventario andrebbe apposta sia l'ora di inizio che quella della fine delle operazioni; secondo una diversa prospettiva, l'inserimento dell'ora nel verbale sarebbe, invece, solo meramente opportuna, stante l'assenza di una norma che imponga questa formalità. A rigore è ai fini (non della redazione del verbale di inventario bensì) dell'avviso agli aventi diritto ad assistere alle operazioni di inventario che l'art. 772 c.p.c. prescrive l'indicazione anche dell'orario (oltre all'indicazione del luogo e del giorno) in cui si darà inizio alle operazioni.

In ragione di ciò si è ritenuto che solo allorquando uno dei soggetti aventi diritto alle operazioni sia assente, potrebbe essere opportuno indicare l'orario di inizio delle operazioni di inventario¹³⁶. Negli altri casi, questa indicazione non avrebbe alcuna valenza e «ritenerla obbligatoria quando non manca nessuno degli aventi diritto ad intervenire, vorrebbe dire essere più realisti del re (cosa, se non impossibile, sicuramente anacronistica in una repubblica)»¹³⁷.

Sebbene non vi sia un obbligo di legge circa l'inserimento dell'orario di inizio dell'inventario nel verbale, il rigore della giurisprudenza non può che indurre, in via prudenziale, ad inserire questa formalità.

Ciò posto, occorre individuare quale sia l'orario da inserire.

Alla luce dei predetti principi di verità e completezza che governano l'inventario, questo orario dovrebbe coincidere con quello relativo all'effettivo inizio delle operazioni; indicazione che, a rigor di logica, ben può essere differente da quella relativa al mero orario di convocazione degli eredi.

¹³⁴ Cass. 28/08/2015, n.17266.

¹³⁵ Cfr. RQ 279-2019/P

¹³⁶ Così IACCARINO, *Successioni e donazioni*, Torino, 2017.

¹³⁷ Cfr. DI FABIO, *La funzione notarile nella redazione del verbale di inventario di eredità accettata con detto beneficio*, in *Riv. not.*, 5, 2015, 1095 s., secondo il quale è opportuno tener presente che le sanzioni dell'avvertimento e della censura, in seguito alla modifica dell'art. 136 della legge notarile, attuata con l'art. 20 del d.lgs. 1º agosto 2006, n. 249, debbono essere comminate, attualmente, per qualsiasi "infrazione", e non più per qualsiasi "mancanza" come nel testo precedente. Ora, dal momento che l'indicazione dell'ora iniziale non è prescritta per il verbale dell'inventario da alcuna norma di legge, la sua assenza non può considerarsi né una mancanza né un'infrazione, e nemmeno può ritenersi necessaria per giustificare il c.d. onorario ad ore, già previsto dall'art. 11 della Tariffa notarile (d.m. 27 novembre 2001), dal momento che detta Tariffa, come quella di qualsiasi professione, è stata abrogata (art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27), e non c'è alcuna prescrizione al riguardo nei parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per quanto concerne i notai, in ordine ai quali l'art. 32 n. 4 della citata l. n. 27/2012 si limita a disporre che il compenso di cui alle Tabelle B, C, e D allegate a detta legge, può essere aumentato o ridotto in considerazione, tra l'altro, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato.

13. Contenuto dell'inventario e limiti territoriali dell'attività notarile

Un'ulteriore problematica che si è posta con riferimento al contenuto dell'inventario è legata ai limiti territoriali che il notaio incontra nello svolgimento della sua attività, ivi compresa quella consistente nella formazione dell'inventario¹³⁸.

Si tratta, infatti, di comprendere come si atteggi il suddetto limite territoriale in relazione alle ipotesi in cui determinati beni, oggetto di inventario, non rientrino nell'ambito dei confini della competenza territoriale del notaio.

A tal proposito si è anzitutto ritenuto, in via di principio, come il rispetto della competenza territoriale del notaio non deve assolutamente precludere che questi espliciti *in toto* la propria attività di pubblico ufficiale, accertando *de visu* le cose innanzi a sé in quanto l'inventario deve contenere la descrizione o stima di tutte le attività di pertinenza del *de cuius*, ovunque esse siano poste, sia nel luogo dell'aperta successione, sia altrove, sia nel territorio nazionale che all'estero¹³⁹.

Ciò premesso, in via di principio, si tende poi, più nello specifico, ad operare un distinguo di fondo tra beni immobili e beni mobili, fondamentalmente riconducibile alle differenti modalità di effettuazione dell'inventario sotto il profilo della possibilità o meno di redigerlo su base documentale.

Per quanto concerne gli immobili, considerato che per essi è necessaria una descrizione completa, con l'indicazione della loro natura, del luogo ove sono posti, di almeno tre confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, è stato sottolineato che «la descrizione può essere effettuata sulla base di idonea documentazione esibita dal richiedente, senza necessità, quindi, di accesso *in loco*»¹⁴⁰.

Per quanto attiene ai beni mobili, l'art. 775, n. 2 c.p.c., presuppone, ove possibile, una visione personale e diretta del bene da parte del notaio. Nondimeno, si è puntualizzato che i beni mobili appartenenti all'eredità, ma ubicati fuori dal territorio della competenza del notaio, possono essere trasportati alla presenza di quest'ultimo nel suo territorio di competenza. Laddove, invece, non possano essere trasportati, occorre rispettare la delimitazione territoriale e incaricare all'uopo altrettanti notai territorialmente competenti¹⁴¹.

14. L'assenza di poteri coercitivi del notaio che procede alle operazioni di inventario

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, il notaio non è dotato di poteri inquisitori e non è tenuto ad indagare sulla effettiva consistenza dell'asse ereditario.

¹³⁸ Cfr. Risposta a quesito n. 3524, a firma G. CASU; Risposta a quesito n. 5598/C, a firma M. LEO; Risposta a quesito n. 184 – 2014/C, a firma di L. PICCOLO, inedita; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, UFFICIO STUDI, *Dizionario Giuridico del Notariato*, Milano, 2006, 144 s.s. In dottrina cfr. P. BOERO, *La legge notarile commentata*, cit., I, 43.

¹³⁹ Cfr. R. BRAMA, *Contenuto dell'inventario in materia di successione*, in *Riv. Not.* 1982, 160

¹⁴⁰ Cfr. R. BRAMA, op. loc. ult. cit. Analogamente deve ritenersi, come già evidenziato, per i beni mobili registrati.

¹⁴¹ Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, UFFICIO STUDI, *Dizionario Giuridico del Notariato*, cit., 144 s.s.; Risposta a quesito n. 5598/C est. M. Leo, nonché risposta a quesito n. 3524, est. Casu; Risposta a quesito n. 184 – 2014/C, est. di L. Piccolo.

Ciò posto, in ragione della possibilità che il notaio incontri in concreto degli ostacoli che non gli consentano di redigere o completare l'inventario, dottrina e giurisprudenza si sono interrogati in ordine alla sussistenza o meno, in capo al notaio, di poteri coercitivi tale da consentirgli di superare i suddetti ostacoli redigendo comunque l'inventario.

Più precisamente, ci si è chiesti quale comportamento debba tenere il notaio ove, a seguito di diverse proroghe concesse dal giudice ex art. 485 c.c., sia di fatto impossibilitato a completare l'inventario, in quanto i beni mobili da inventariare si trovano in un appartamento di proprietà di un soggetto estraneo all'eredità che non consente l'accesso. Ma la problematica si pone evidentemente in termini analoghi in tutte le ipotesi in cui il notaio incontri comunque un ostacolo oggettivo rispetto al compimento delle operazioni di inventario che potrebbe essere superato solo ricorrendo all'utilizzo di poteri coercitivi.

Nella suddetta ipotesi, in forza della funzione probatoria e cautelare cui assolve l'inventario, si è in primo luogo escluso che il mancato compimento delle operazioni di inventario possa consentire al notaio di «chiudere le operazioni di inventario, constatandone l'impossibilità di completamento» e quindi di ritenere compiuto l'inventario ai sensi e per gli effetti dell'art. 485.

A contempo, però, si è escluso che il notaio possieda poteri coercitivi tali da consentirgli di procedere ad apertura forzata dell'appartamento.

Più precisamente, si è ritenuto che, il pubblico ufficiale, in sede di inventario, deve registrare fedelmente tutte le attività compiute e tutte le dichiarazioni ricevute, ma non può anche ritenersi investito di poteri di imperio (inquisitori, investigativi, coercitivi) tra i quali – a titolo esemplificativo – quello di “effrazione di serrature di mobili”¹⁴².

Talvolta, a fondamento di questo assunto, è stata invocata la qualifica del notaio (al pari del cancelliere) in termini di ausiliario del giudice¹⁴³, rimarcando, al contempo, come il giudice stesso in tale materia è sfornito di poteri di imperio, ad eccezione di poche e ben determinate ipotesi (apposizione di sigilli, nomina del custode delle cose inventariate)¹⁴⁴.

Talaltra, a fondamento del medesimo assunto, si è invocato quanto disposto dall'art. 770 c.p.c. nella parte cui dispone che il notaio si fa consegnare dal cancelliere «le chiavi da lui custodite», così lasciando intendere che gli accessi del pubblico ufficiale per l'espletamento delle operazioni di inventario devono limitarsi ai “luoghi” per lui aperti¹⁴⁵.

Non possono che condividersi queste riflessioni, che coincidono perfettamente – su un piano più generale – con le principali funzioni cui mira l'inventario.

Anche da una più attenta lettura delle norme citate si ricava che le uniche attività esplicabili dall'ufficiale procedente ad inventario iniziato – attività che dovranno essere adeguatamente documentate – sono quelle contenute negli artt. 775 (descrizione degli immobili, descrizione e stima dei mobili, descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, indicazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento, della quantità e specie delle monete per il danaro contante, delle altre attività e passività, documentazione delle osservazioni e istanze delle parti in ordine all'opportunità d'inventariare qualche oggetto), 773 (nomina di uno o

¹⁴² Cfr. R. BRAMA, *Dizionario della volontaria giurisdizione*, Milano, 2000, 253.

¹⁴³ Cass. 29 maggio 1976 n. 1953 in *Riv. not.*, 1977, 438.

¹⁴⁴ Cfr. R. BRAMA, op. cit., 253.

¹⁴⁵ Per un esame di questa problematica, giungendo alle conclusioni indicate nel testo, cfr. la risposta a quesito dell'Ufficio Studi del CNN n. 585/2008, a firma di M. Leo e C. Lomonaco, *Inventario di eredità e accesso all'appartamento impedito*; nonché M. LABRIOLA, *Il “multiforme ingegno” del notaio nei procedimenti di volontaria giurisdizione: parte istante, ausiliario del giudice, difensore, pubblico ufficiale*, cit., 233.

più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili), 774 (rinvio delle operazioni di inventario), 760 c.p.c. (apposizione dei sigilli durante l'inventario) e 192 disp. att. c.p.c. (interrogatorio di coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, prima della chiusura dell'inventario).

Conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina appena più sopra richiamata, deve concludersi, dunque, nel senso che l'unica strada percorribile dal notaio per redigere o completare l'inventario, se non gli viene di fatto consentito l'accesso all'immobile ove siano contenuti i beni mobili da inventariare, sia quella di rivolgersi al giudice competente per gli opportuni provvedimenti.

15. Il rinvenimento del testamento olografo nel corso delle operazioni di inventario

Un'altra ipotesi meritevole di attenzione è quella in cui il notaio, nel procedere all'inventario dei beni, rinvenga un testamento olografo del defunto.

Ci si è chiesti, infatti, quale sia, in tal caso, il comportamento più corretto da tenersi da parte del notaio.

Si è ritenuto, in una risposta a quesito dell'Ufficio Studi del CNN¹⁴⁶, che il notaio, laddove rinvenga il testamento olografo, procedendo ad esempio all'apertura di un contenitore chiuso, non debba provvedere alla relativa pubblicazione ma semplicemente descriverlo sommariamente nel verbale. Il documento, una volta inventariato, verrà consegnato alla persona indicata dalle parti interessate o, in mancanza, nominata con decreto del giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre a norma dell'art. 776 c.p.c.

Questa soluzione è in linea con quanto affermato da un risalente studio del CNN¹⁴⁷, secondo il quale non si rinvenivano valide motivazioni giuridiche che possano fondare un dovere del notaio di sospendere le operazioni di inventario, ove nel corso delle stesse abbia rinvenuto un testamento olografo, e di procedere d'ufficio alla pubblicazione del testamento in essa rinvenuto. Il dovere di procedere d'ufficio alla pubblicazione di un testamento olografo, infatti, fa carico esclusivamente al notaio presso il quale il testamento olografo è stato depositato (art. 620 comma 4), anche fiduciariamente (arg. ex. artt. 620 comma 1), dal testatore, mentre nella fattispecie in esame il notaio verbalizzante non assume la veste di "depositario" del testamento.

Conseguentemente, qualora il notaio chiamato a redigere un verbale di apertura di cassetta di sicurezza rinvenga in essa un testamento olografo del defunto intestatario o cointestatario della cassetta dovrebbe limitarsi a far menzione nel verbale del suo rinvenimento, descrivendolo accuratamente nella sua forma esterna e riponendolo nella cassetta alla fine delle operazioni. Dovrebbe, poi, avvertire gli eredi presenti dell'obbligo che loro incombe, quali "detentori" del testamento, di presentarlo ad un notaio, che potrà essere anche lui stesso, in modo tale che, chi vi abbia interesse, possa richiederne la pubblicazione.

Qualora, però, l'apertura della cassetta e l'inventario del suo contenuto si inseriscano nell'ambito di un inventario di eredità, di cui costituiscono una fase, il notaio dovrebbe menzionare il ritrovamento della scheda descrivendone la forma esterna, senza trascriverne integralmente il contenuto nel verbale, evitando di firmarlo in principio ed in fine, e dovrebbe

¹⁴⁶ Cfr. risposta a quesito n. 4418, est. M. Leo

¹⁴⁷ Cfr. studio n. 174 del 19 febbraio 1988 di G. SAPORITO, *Apertura di cassetta di sicurezza e rinvenimento di testamento olografo*, in banca dati Angelo Gallizia.

concludere l'inventario affidando l'olografo, unitamente agli oggetti inventariati, alla persona designata ai sensi dell'art. 776 c.p.c.

In questa ipotesi, peraltro, qualora tra gli aventi diritto ad assistere all'apertura della cassetta di sicurezza dovesse esservi un richiedente che esibisca al notaio procedente l'estratto dell'atto di morte del testatore, il notaio, dando sempre atto nel verbale d'inventario del ritrovamento del testamento, potrebbe procedere di seguito, con separato verbale, alla pubblicazione.

16. Le difficoltà riscontrate nella prassi notarile e l'esigenza di economia dei mezzi processuali

Il rigore giurisprudenziale riscontrato con riferimento al principio di completezza e verità dell'inventario induce a delineare un *modus procedendi* ideale che il notaio deve seguire nell'attività di inventariazione. Le difficoltà maggiori, come emerge chiaramente da quanto sopra delineato, attengono all'inventario di beni mobili rinvenuti (o non rinvenuti) presso i luoghi oggetto di inventario.

In ordine a questo profilo, nel corso del tempo, sono stati posti diversi quesiti all'Ufficio studi del CNN ove si rappresentano fattispecie in cui l'inventariazione analitica e capillare dei beni mobili comporterebbe la sostanziale impossibilità di procedere alla redazione dell'inventario o, nel migliore dei casi, sarebbe comunque inconciliabile con il principio di economia dei mezzi processuali, il quale non può non essere considerato nel delineare il ruolo del pubblico ufficiale che procede all'inventario.

Si pensi, a titolo esemplificativo, all'inventario di eredità di beni aziendali¹⁴⁸: in tali casi ben potrebbero rilevare una molteplicità di beni mobili annoverabili in diverse tipologie (es. bulloni, ruote, ecc.) la cui descrizione analitica, sempreché sia possibile, sacrificerebbe le ragioni di ragionevole durata del processo di inventario. In ipotesi simili non sembrerebbe da escludere la possibilità di avvalersi dell'interpello di manovalanze, ex art. 192 disp. att. c.p.c., in ordine alla sussistenza e qualità di tipologie di beni ai fini della relativa inventariazione in classi omogenee.

Non è neanche da escludersi che, con riferimento agli inventari aziendali, l'ufficiale richiesto di procedere all'inventario, ove lo ritenga opportuno, possa avvalersi – in ausilio alla propria attività di redazione del verbale e mai in sostituzione rispetto alla diretta constatazione da parte del notaio che procede all'inventariazione - di corredo fotografico e/o supporti video per la descrizione dei beni presenti nei luoghi in cui si procede all'inventariazione.

Non mancano anche ipotesi nelle quali una descrizione analitica sarebbe superflua, così come accade, in particolare, in tutte le ipotesi in cui i beni presenti nell'abitazione del *de cuius* sono privi di ogni valore economico (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al vestiario del *de cuius* o alla mobilia privi di ogni valore commerciale).

¹⁴⁸ Interessante risposta dell'Ufficio Studi del CNN (n. 241-2019/C, est. S. METALLO) ha osservato che, secondo la dottrina, «se nel patrimonio ereditario esistono aziende commerciali o agricole, la norma di cui all'art. 365 c.c., dettata per l'inventario dei beni del minore, ma, evidentemente, estensibile anche all'inventario conseguente ad accettazione beneficiata, impone di procedere "con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda". Considerato che le aziende commerciali e agricole devono essere considerate una universalità di beni organizzati per un fine determinato e che lo stesso può dirsi per le aziende industriali, turistiche o di altro genere, non sembra sussistano motivi per i quali la norma di cui all'art. 365 c.c. non debba trovare applicazione anche in tali ulteriori ipotesi» (BRAMA, *Accettazione di eredità con beneficio di inventario*, cit., 105; BALESTRA-DI MARZIO, *Successioni e donazioni*, Padova, 2014, 243). Inoltre «nella valutazione dell'azienda deve essere compreso l'avviamento, da determinarsi eventualmente a mezzo di uno stimatore» (BALESTRA-DI MARZIO, cit., 243)": così Risposta a quesito 241-2019/C.

Sono queste le ipotesi in cui, ferma restando l'importanza e la delicatezza del ruolo del pubblico ufficiale che procede all'inventariazione, il rigore giurisprudenziale si scontra con difficoltà pratiche superabili solo facendo prevalere la *ratio* dell'istituto, rispetto alla lettera dell'art. 775 c.p.c., o comunque non avallando percorsi interpretativi che, in ossequio ad un rigido formalismo, finiscano solo per rendere estremamente arduo lo svolgimento delle operazioni di inventario da parte del notaio.

A titolo meramente esemplificativo, non sarebbe lesivo, né per gli eredi, né per i creditori, e soprattutto non inciderebbe sulla qualità dell'inventario, la mancata descrizione analitica di beni che non hanno alcun valore commerciale ovvero di beni che possono acquisire un valore se considerati non singolarmente ma come parti di una categoria (si pensi, all'ipotesi già indicata, dell'inventario di eredità di beni d'azienda).

A ben vedere, a ritenere diversamente, si sacrificerebbero oltremodo le ragioni di economia dei mezzi processuali e, in alcuni casi, si giungerebbe ad una situazione di *impasse* con sacrificio delle ragioni di tutela degli stessi soggetti (eredi e creditori) che le norme sull'inventario mirano a tutelare.

17. La possibilità per il notaio di ricorrere alla constatazione (anche) nel corso dello svolgimento delle operazioni di inventario

Occorre, infine, soffermarsi sulla possibilità che il notaio, durante lo svolgimento delle operazioni di inventario, si trovi dinanzi alla necessità/opportunità di svolgere attività che vanno al di là delle operazioni tipiche di inventario e che rientrano nell'attività di mera constatazione di fatti.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso in cui, in ipotesi di forte animosità fra gli eredi, taluni di essi abbandonino unilateralmente il luogo in cui si stanno compiendo le operazioni di inventario ed alla conseguente possibilità che il notaio dia atto, nel verbale di inventario, anche di questa circostanza.

La risposta da dare al suddetto quesito involge, evidentemente, il dibattito di carattere più generale relativo alla sussistenza o meno, in assenza di una specifica disposizione in materia, di una competenza notarile generalizzata a ricevere i cd. verbali di constatazione.

Siamo di fronte ad una *species* del più ampio dibattito avente ad oggetto la sussistenza o meno di una competenza generalizzata del notaio a ricevere i soli atti negoziali ovvero anche gli atti non negoziali, quali, per l'appunto, (anche) i verbali di constatazione¹⁴⁹, che, peraltro, nel caso di specie ha attratto l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, sin da epoca risalente nel tempo, sotto lo specifico profilo della possibilità o meno per il notaio di ricevere (anche) verbali (di constatazione) contenenti dichiarazioni testimoniali¹⁵⁰.

Basti in questa sede evidenziare come, il Consiglio Nazionale del Notariato ha sempre sostenuto, nel corso del tempo, che la competenza notarile ex art. 1 legge not. comprende anche i

¹⁴⁹ Si rinvia per un esame di questo dibattito, nonché per riferimenti, a E. FABIANI, studio n. 432-20012/C, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale)*, cit.

¹⁵⁰ Si rinvia anche per un esame di questo dibattito, nonché per ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, a E. FABIANI, *op. loc. ult. cit.*

verbali di constatazione, sottolineando peraltro come in ogni atto notarile sussista un *quid* ineliminabile di attività constatativa¹⁵¹.

Lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato, peraltro, ha anche avuto modo di sottolineare¹⁵² come questa conclusione, già avallata dalla lettera dell'art. 1 della legge notarile¹⁵³ e dalle previsioni codicistiche (*in primis* l'art. 2699 c.c.) che ricollegano la pubblica fede all'atto pubblico¹⁵⁴:

- trova tradizionalmente riscontro anche nella cd. funzione antiprocessuale da sempre riconosciuta al notaio nel nostro ordinamento, stante l'importante funzione deflattiva del contenzioso propria dei verbali di constatazione, peraltro già fortemente valorizzata da altri ordinamenti (quali, in particolare, la Spagna)¹⁵⁵;

- ha trovato un ulteriore importante riscontro, in epoca più recente, nella modificazione dell'art. 769 c.p.c. ad opera della l. n. 10/2012, posto che, per l'effetto, è assai più arduo ritenere che l'art. 1 della legge notarile abbia ad oggetto i soli atti negoziali (e non anche gli atti non negoziali), esistendo ormai nel nostro ordinamento una norma del codice di procedura civile, avente una portata di carattere generale in tema di inventari (e non circoscritta al solo inventario di beni ereditari), qual è per l'appunto il nuovo art. 769 c.p.c., in forza della quale un significativo numero di inventari (non delegati dall'autorità giudiziaria) non sono sicuramente riconducibili nell'ambito della previsione di cui all'art. 1, secondo comma, n. 4 lett. b) (che presuppone inequivocabilmente la delega dell'autorità giudiziaria)¹⁵⁶ e non possono, conseguentemente, non rinvenire il loro referente, sul piano della competenza notarile, nella previsione di carattere generale di cui al primo comma dell'art. 1 l. not., che dunque, così come ritenuto dalla dottrina che propugna una interpretazione estensiva della competenza notarile, non può non ricomprendere anche gli atti a contenuto non negoziale (siano essi inventari cd. volontari¹⁵⁷ o, in via più generale, verbali di constatazione¹⁵⁸).

In altri termini, a differenza di quanto accadeva in passato, ormai esistono, senza più alcuna ombra di dubbio, numerose (e non isolate) ipotesi di inventario redatto dal notaio che

¹⁵¹ Cfr. CASU, *Verbalizzazione di giochi a premio redatta da notaio*, con riferimenti anche alla forma cui è soggetto il verbale di constatazione.

¹⁵² Cfr. più ampiamente E. FABIANI, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale)*, cit.

¹⁵³ La cui elencazione analitica, contenuta nel secondo comma, non avrebbe lo scopo di indicare in modo tassativo le competenze notarili in tema di atti non negoziali, ma soltanto quello di sgombrare il campo ad ogni dubbio in ordine alla competenza del notaio a ricevere anche tali atti.

¹⁵⁴ Che non mirano ad individuare la competenza del notaio ma la danno piuttosto per presupposta.

¹⁵⁵ Cfr. TARRAGÓN ALBELLA, *I verbali di constatazione prezioso mezzo di prova e non illeciti disciplinari in diritto spagnolo*, *Notariato*, 2012, 5, 543, il quale definisce i verbali di constatazione come documenti originali a raccolta nei quali il Notaio, a istanza di parte, dà atto dei fatti e circostanze di cui è stato testimone o che gli risultano e che per la loro natura non sono oggetto di un contratto.

¹⁵⁶ Detta previsione ha, infatti, ad oggetto la concessione ai notai (anche) della «facoltà di: ... 4) procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria: ... b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'articolo 866 del Codice di procedura civile ...» (il riferimento è all'art. 866 del codice di procedura civile del 1865, il cui «omologo» nell'ambito del codice di procedura civile del 1940 è, per l'appunto, l'art. 769 c.p.c.).

¹⁵⁷ Della cui ammissibilità si dubita in dottrina (cfr. TRINCHILLO, *Sull'obbligo della presenza dei testimoni nell'inventario di tutela tardivo*, in *Notariato*, 1998, 225).

¹⁵⁸ Per una significativa esemplificazione delle varie ipotesi di verbali di constatazione che, al di là di quelli fatti oggetto di previsioni normative espresse (quali, ad esempio, il verbale di constatazione del rifiuto o del ritardo del Conservatore dei Registri Immobiliari nell'esecuzione delle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni richieste, nonché nella spedizione delle copie e dei certificati di cui all'art. 2674 c.c. e i verbali di constatazione di ingiurie o di resistenze subite nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 53 R. not.), hanno trovato spazio nella prassi, nel corso del tempo (quali, l'atto pubblico di ripetizione di negozio già stipulato per scrittura privata, i verbali di constatazione di abitabilità di fabbricati di nuova costruzione – onde conseguire i benefici ex L. 2 luglio 1949, n. 408 -, i verbali di constatazione del rifiuto di una parte a sottoscrivere l'atto con l'esposizione dei relativi motivi), cfr. GIRINO, *Le funzioni del notaio*, in *Riv. not.*, 1983, 1082.

prescindono dalla delega dell'autorità giudiziaria e che trovano, peraltro, la loro collocazione (non in singole previsioni specifiche ma) in una previsione di carattere generale del codice di procedura civile in tema di (procedimento di) inventario. Detta circostanza non può non avere delle ripercussioni, per i motivi in precedenza evidenziati, (anche) sull'interpretazione dell'art. 1 della legge notarile e sulla competenza del notaio da questo disciplinata¹⁵⁹.

Con più specifico riferimento alla verbalizzazione da parte del notaio di dichiarazioni testimoniali, il Consiglio Nazionale del Notariato, non solo ha escluso in radice ogni possibile violazione dell'art. 28 l. not.¹⁶⁰, ma ha ritenuto che questa peculiare ipotesi di verbali di constatazione, oltre a rientrare anch'essa nella competenza notarile di cui all'art. 1 l. not., non incontri ostacoli in specifiche disposizioni (quali segnatamente gli art. 692 ss. c.p.c.) o, in via più generale, nella usurpazione di funzioni riservate all'autorità giudiziaria (così come ritenuto da risalenti pronunce della Cassazione in materia), posto che, nel caso di specie, non ci troviamo di fronte ad una vera e propria prova testimoniale, ma ad una cd. prova atipica, ossia ad una ipotesi riconducibile nell'ambito di un fenomeno estremamente diffuso ed articolato nel nostro ordinamento di cui ha avuto modo di occuparsi, in più occasioni, tanto la dottrina che la giurisprudenza¹⁶¹.

Del resto, la stessa Corte di cassazione, in altra occasione, pur ribadendo il principio di fondo secondo il quale si deve «escludere ... la competenza del notaio ad assumere mezzi di prova destinati ad essere utilizzati nel processo, poiché tale competenza è riservata esclusivamente al giudice, con la garanzia del contraddittorio, anche nei casi di particolare urgenza (art. 692 e ss. c.p.c.)», ha ritenuto che «la dichiarazione giurata resa al notaio su fatti che possono essere rilevanti al fine della risoluzione della controversia non ha il valore della deposizione resa al giudice nel processo, ma può costituire solo un elemento indiziario, come un qualsiasi scritto proveniente da un terzo estraneo al processo in cui essa venga esibita»¹⁶².

In ipotesi quali quella presa in esame anche dalla Corte di cassazione – da ultimo richiamata –, non vengono in rilievo mezzi di prova tipici e, dunque, non sussiste alcuna usurpazione di funzioni dell'autorità giudiziaria, bensì peculiari ipotesi di un fenomeno di ampia portata quale quello delle cd. prove atipiche.

In ragione di tutto quanto appena più sopra evidenziato, appare corretto ritenere che, ove nel corso delle operazioni di inventario previste dalla legge, il notaio si trovi dinanzi a situazioni particolari che esulano dai confini dello svolgimento delle operazioni di inventario contemplate dalla legge, sconfinando nell'ambito dell'attività di mera constatazione di fatti (es. abbandono da parte di uno o più eredi del luogo in cui si stanno compiendo le operazioni di inventario), ben può

¹⁵⁹ Cfr. E. FABIANI, *La riforma del procedimento di formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.) di cui alla legge n. 10 del 2012*, cit.

¹⁶⁰ Cfr. più ampiamente E. FABIANI, *L'attività notarile fra constatazione di fatti, verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, prova prima del processo e delega all'assunzione della prova (testimoniale)*, cit.

¹⁶¹ Cfr. più ampiamente E. FABIANI, op ult. cit.

¹⁶² Così Cass. 22 giugno 1955 n. 1938, in *Giust. civ.*, 1955, I, 1045 ss. la quale pone in rilievo come «l'ordinamento sul Notariato ed altre leggi attribuiscono al notaio la competenza a ricevere deposizioni giurate di testimoni solo per la formazione di atti di notorietà in materie espressamente determinate; in tali casi l'atto di notorietà è idoneo a costituire la prova di un fatto giuridicamente rilevante e consente alla parte di conseguire quell'effetto specifico in relazione al quale la legge lo ammette. Devesi comunque escludere, però, la competenza del notaio ad assumere mezzi di prova destinati ad essere utilizzati nel processo, poiché tale competenza è riservata esclusivamente al giudice, con la garanzia del contraddittorio, anche nei casi di particolare urgenza (art. 692 e ss. c.p.c.). Ma se la dichiarazione giurata davanti al notaio su fatti che devono essere accertati nel corso dell'istruzione non ha natura di un atto del processo né il valore di una deposizione testimoniale, essa tuttavia contiene gli elementi di forma e di sostanza di una dichiarazione scritta proveniente da una persona estranea al processo, e pertanto può essere utilizzata dal giudice, secondo la giurisprudenza di questa Corte ... come elemento indiziario, idoneo a fornire, in concorso di altre risultanze processuali, una prova piena».

darne conto nel verbale di inventario senza incorrere in alcuna violazione di legge, ivi compresa la previsione di cui all'art. 28 della legge notarile.

Anche in questo caso, infatti, ci troviamo di fronte ad un'attività di constatazione di fatti che, per tutti i motivi in precedenza sinteticamente richiamanti, rientra nella competenza notarile di cui all'art. 1 della legge notarile. E si tratta, comunque, di una soluzione pienamente conforme a quella che abbiamo visto essere la natura dell'inventario, oltre che alla *ratio* allo stesso sottesa.